

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

167/2021/R/GAS

**RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI
DI ENTRATA E USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO**

Orientamenti finali

Mercato di incidenza: gas naturale

22 aprile 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per il servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT), ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con la deliberazione 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito le linee guida generali per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto, con l'obiettivo generale di ridurre il livello di gas non contabilizzato sulla rete (GNC) e garantire che le misure del gas in entrata e uscita dalla rete di trasporto rispondano a predefiniti canoni di accuratezza ed affidabilità attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tale attività.

Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha attribuito alla società Snam Rete Gas S.p.A. il mandato di sottoporre a consultazione pubblica un documento nel quale dettagliare, nel quadro degli orientamenti generali, le linee operative di un intervento per il riassetto dell'attività di misura. Tale procedura di consultazione pubblica è stata avviata in data 27 maggio 2020 e si è conclusa in data 13 luglio 2020.

Tenuto conto degli esiti della sopra richiamata procedura di consultazione, il presente documento espone gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di assetto dell'attività di misura e regolazione del servizio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) **entro il 18 giugno 2021**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, sono tenuti a motivare tale richiesta evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la

riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	8
1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione	8
2 Obiettivi dell'intervento dell'Autorità	11
3 Contesto di riferimento	13
<i>Contesto di riferimento</i>	<i>13</i>
<i>Quadro legislativo nazionale e comunitario</i>	<i>15</i>
<i>Normativa tecnica di riferimento</i>	<i>18</i>
<i>Quadro regolatorio di riferimento</i>	<i>19</i>
<i>Attività di misura del gas naturale ai sensi della disciplina unbundling</i>	<i>19</i>
<i>Disposizioni regolatorie vigenti in materia di attività di metering</i>	<i>19</i>
<i>Disposizioni regolatorie vigenti in materia di attività di meter reading</i>	<i>20</i>
<i>Bilanciamento della rete</i>	<i>20</i>
4 Struttura del documento	22
PARTE II PROPOSTE DI RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA	23
5 Linee generali di intervento	23
<i>Introduzione</i>	<i>23</i>
<i>Riaspetto dell'attività di misura, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti</i>	<i>23</i>
<i>Requisiti e standard di qualità del servizio di misura sulla rete di trasporto</i>	<i>24</i>
<i>Censimento impiantistico, monitoraggio e adeguamento degli impianti</i>	<i>24</i>
<i>Tempistiche di implementazione</i>	<i>25</i>
6 Ruoli e responsabilità	26
<i>Orientamenti iniziali</i>	<i>26</i>
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	<i>26</i>
<i>Quadro di responsabilità</i>	<i>26</i>
<i>Coordinamento tra le imprese di trasporto</i>	<i>27</i>
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	<i>28</i>
<i>Orientamenti finali dell'Autorità</i>	<i>29</i>
<i>Quadro di responsabilità</i>	<i>29</i>
<i>Coordinamento tra le imprese di trasporto</i>	<i>31</i>
7 Attività di misura sulla rete di trasporto svolta da altre imprese regolate	32
8 Riferimenti regolatori e modifiche ai Codici di rete	32
<i>Orientamenti iniziali</i>	<i>32</i>
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	<i>33</i>
<i>Orientamenti finali dell'Autorità</i>	<i>34</i>
PARTE III REQUISITI IMPIANTISTICI, FUNZIONALI E MANUTENTIVI, E STANDARD DI QUALITÀ	35
9 Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi degli impianti	35
<i>Orientamenti iniziali</i>	<i>35</i>
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	<i>35</i>

<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	37
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	38
10 Obblighi e standard di qualità del servizio	46
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	46
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	47
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	48
11 Monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità	55
<i>Orientamenti iniziali</i>	55
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	55
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	56
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	57
12 Sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità 59	
<i>Orientamenti iniziali</i>	59
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	60
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	60
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	61
<i>Impostazioni generali</i>	61
<i>Corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard di qualità dell’attività di metering</i>	64
<i>Indennizzi e penalità per l’attività di meter reading</i>	67
PARTE IV CENSIMENTO IMPIANTISTICO, PIANO DI ADEGUAMENTO E CESSIONE DEGLI IMPIANTI	69
13 Censimento impiantistico	69
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	69
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	69
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	69
14 Piano di adeguamento degli impianti di misura e cessione degli impianti	71
<i>Orientamenti iniziali</i>	71
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	71
<i>Piano di adeguamento</i>	71
<i>Cessione degli impianti di misura all’impresa di trasporto</i>	72
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	72
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	72
<i>Piano di adeguamento</i>	72
<i>Cessione degli impianti di misura all’impresa di trasporto</i>	74
15 Speciali responsabilità dell’impresa maggiore di trasporto e relativa incentivazione	75
PARTE V ASPETTI TARIFFARI	77
16 Sistema tariffario	77
<i>Quadro regolatorio vigente</i>	77
<i>Linee operative di intervento consultate da SRG</i>	77
<i>Osservazioni dei soggetti interessati</i>	77
<i>Orientamenti finali dell’Autorità</i>	77

Determinazione dei corrispettivi tariffari..... 77
Criteria di valorizzazione degli impianti di misura ceduti all'impresa di trasporto 79

PARTE I

INTRODUZIONE

1 Inquadramento procedurale e oggetto della consultazione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS), ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto di gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT).
- 1.2 In sede di avvio del procedimento per il 5PRT, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità di procedere ad un riordino dell'assetto e delle responsabilità nello svolgimento dell'attività di misura sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale e di definire i requisiti minimi impiantistici, funzionali e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti, anche ai fini dell'implementazione della disciplina del bilanciamento di cui al Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: NC BAL), nell'ottica di rendere disponibili tempestivamente dati di misura affidabili per un'efficiente gestione del servizio di bilanciamento.
- 1.3 Nell'ambito del documento per la consultazione 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 413/2017/R/GAS), recante le principali linee di intervento per la riforma dei criteri di regolazione tariffaria del trasporto gas per il 5PRT, l'Autorità ha evidenziato l'opportunità che la definizione dei requisiti minimi dei sistemi di misura fosse inclusa in un più ampio processo di riforma degli assetti del servizio; in particolare, l'Autorità ha evidenziato la necessità di intervenire secondo le seguenti principali linee di azione:
- a) attribuzione alla società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG o anche impresa maggiore di trasporto) dei seguenti compiti:
 - i. rilevare e raccogliere i dati di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto, acquisendo tali dati dai soggetti titolari degli impianti di misura;
 - ii. presidiare l'affidabilità dei dati di misura che vengono raccolti, anche sulla base di predefiniti requisiti minimi degli impianti di misura;
 - b) con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto:
 - i. definizione di requisiti minimi funzionali, impiantistici e manutentivi dei sistemi di misura e dei relativi componenti, nonché delle apparecchiature che costituiscono le stazioni di Regolazione e Misura (di seguito: REMI);
 - ii. introduzione di corrispettivi tariffari da applicare nei casi di mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente punto;

- iii. previsione della possibilità di trasferire, su istanza del cliente finale, la titolarità degli impianti di misura del punto di riconsegna al gestore del sistema di trasporto, con la conseguente necessità di definire una articolazione tariffaria differenziata tra clienti finali che hanno ceduto la titolarità dell'impianto e clienti finali che invece l'hanno mantenuta.
- 1.4 Con il documento per la consultazione 16 ottobre 2018, 512/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 512/2018/R/GAS), recante gli orientamenti finali sui criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT), l'Autorità, tenendo conto di quanto già prospettato nel documento per la consultazione 413/2017/R/GAS in relazione alla definizione di un'articolazione tariffaria dell'attività di misura, ha sottoposto a consultazione l'introduzione di misure volte ad assicurare, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, la neutralità tra mantenere la proprietà dell'impianto o, a fronte del pagamento di un corrispettivo, cederne la titolarità all'impresa di trasporto.
- 1.5 Con la deliberazione 29 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS), recante i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT (RTTG, Allegato A alla deliberazione 114/2019/R/GAS), l'Autorità ha confermato le previsioni formulate nell'ambito del documento per la consultazione 512/2018/R/GAS, introducendo una specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura presso i clienti finali, da applicare ai punti di riconsegna dei clienti finali che non hanno la titolarità dell'impianto di misura. Con la medesima deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha altresì rimandato la definizione di previsioni regolatorie per il riassetto dell'attività di misura del gas naturale in esito a specifiche consultazioni.
- 1.6 Nel corso del procedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto per l'anno 2020, SRG ha evidenziato l'opportunità di avviare con urgenza un piano di riassetto dell'attività di misura, anche tenendo conto della relativa correlazione con la dinamica del Gas Non Contabilizzato (di seguito: GNC). Con la deliberazione 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS), in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto per l'anno 2020, l'Autorità ha dato mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di approfondire la posizione formulata dalla società SRG in relazione al riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto e all'ammodernamento dei relativi sistemi di misura.
- 1.7 Successivamente all'adozione della deliberazione 201/2019/R/GAS, la società SRG, con nota del 26 luglio 2019 (prot. Autorità A/20089 del 26 luglio 2019), ha presentato le proprie ipotesi operative, in particolare con riferimento a:
- a) l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura;

- b) la necessità di effettuare un censimento impiantistico e la definizione di un piano di *upgrading*/acquisizione degli impianti.
- 1.8 Nelle proprie ipotesi operative, la società SRG ha anche segnalato l'esigenza che l'Autorità proceda a:
- a) definire standard di qualità del servizio coerenti con le nuove ipotesi di assetto prospettate nella deliberazione 114/2019/R/GAS;
 - b) rivedere i criteri di regolazione tariffaria dell'attività di misura;
 - c) definire un Codice di misura che regoli il rapporto tra le parti coinvolte nel processo di misura secondo criteri di trasparenza e non discriminarietà.
- 1.9 Con la deliberazione 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS), l'Autorità ha:
- a) definito i principi generali per il riassetto dell'attività di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto del gas;
 - b) dato mandato alla società SRG di sottoporre a consultazione pubblica un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto (di seguito: Linee operative), tenendo conto degli obiettivi e dei principi del riassetto dall'attività, nonché delle indicazioni di carattere generale e operativo, individuati dall'Autorità nella motivazione della deliberazione.
- 1.10 In data 27 maggio 2020, la società SRG ha avviato la procedura di consultazione pubblica, con termine per l'invio delle osservazioni 13 luglio 2020. Nel corso della consultazione, in data 3 luglio 2020, SRG ha organizzato una sessione pubblica di presentazione dei contenuti delle Linee operative a tutti i soggetti interessati. In data 31 luglio 2020 ha trasmesso all'Autorità le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione unitamente al documento recante le controdeduzioni.
- 1.11 Infine, con la deliberazione 22 dicembre 2020, 569/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 569/2020/R/GAS), l'Autorità ha disposto una revisione dei criteri di riconoscimento del GNC, introducendo un meccanismo di parziale conguaglio degli scostamenti tra i quantitativi di GNC riconosciuti e quelli effettivi registrati in un determinato anno. In tale sede, l'Autorità ha inoltre previsto che, in esito al riassetto dell'attività di misura, si proceda ad un'ulteriore revisione dei livelli di compartecipazione tra imprese di trasporto e sistema ai rischi derivanti dalle oscillazioni di GNC, anche attraverso meccanismi di premi/penalità, e che proseguano da parte dell'impresa maggiore di trasporto gli approfondimenti e le analisi per l'identificazione delle possibili determinanti del livello e delle dinamiche del GNC, nonché delle principali cause delle variazioni.
- 1.12 Con la deliberazione 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 72/2018/R/GAS) l'Autorità ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale", recante disposizioni inerenti alla nuova disciplina del *settlement gas* in vigore dall'1 gennaio 2020 (di seguito: TISG). Con la medesima deliberazione, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di

provvedimenti inerenti alla definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta¹⁰ ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con una rete di distribuzione (di seguito anche *city gate*). Con il documento per la consultazione 20 settembre 2018, 462/2018/R/GAS, che fa seguito alla deliberazione 72/2018/R/GAS, l’Autorità ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti su possibili evoluzioni delle modalità di approvvigionamento da parte del Responsabile del Bilanciamento (di seguito: RdB) del delta¹⁰ ai *city gate*.

- 1.13 Nel presente documento per la consultazione sono presentati gli orientamenti finali per il riassetto dell’Attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, nell’ambito degli obiettivi e dei principi generali di cui alla deliberazione 522/2019/R/GAS e tenendo conto delle Linee operative di intervento consultate da SRG e degli esiti di tale consultazione.
- 1.14 Nel corso della consultazione, sarà previsto un ulteriore momento di approfondimento e confronto attraverso l’organizzazione di una sessione pubblica di presentazione degli orientamenti dell’Autorità espressi nel presente documento per la consultazione.

2 Obiettivi dell’intervento dell’Autorità

- 2.1 L’intervento dell’Autorità si pone l’obiettivo di armonizzare l’attività di misura in tutti i punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, inclusi i punti di interconnessione con le reti di distribuzione, prevedendo requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi dei sistemi di misura (intesi come il “*complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura*”¹, di seguito richiamati anche come impianti di misura), standard di servizio e adeguati meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti titolari delle attività.
- 2.2 Con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i principi generali per il riassetto dell’attività, prevedendo:
 - a) la revisione delle responsabilità dell’attività di misura, attribuendo a SRG la responsabilità dell’attività di *meter reading* – intesa come “*attività di raccolta, trasmissione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione, elaborazione e messa a disposizione dei dati di misura*” – sull’intero perimetro del trasporto del gas naturale, indipendentemente dalla titolarità dell’impianto di misura;
 - b) l’individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi (ispezioni, verifiche funzionali, verifiche periodiche, ecc.) degli impianti di misura e definizione di standard di qualità del servizio, al fine di garantire il rafforzamento dell’accuratezza e dell’affidabilità delle misure rilevate;

¹ Ai sensi del decreto MSE 18 giugno 2010 (cfr. successivo paragrafo 3.3).

- c) l'obbligo per i titolari degli impianti di misura di garantire la conformità agli standard di qualità del servizio che saranno individuati, con oneri a proprio carico;
- d) la facoltà, per i clienti finali titolari dell'impianto di misura, di cedere (a titolo oneroso) l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di *metering* – intesa come “l'attività di *installazione e manutenzione degli impianti di misura*” – che (di lì in avanti) sarà svolta dall'impresa di trasporto;
- e) l'attribuzione a SRG, in quanto responsabile dell'attività di *meter reading*, dei compiti di:
 - i. monitoraggio del rispetto degli *standard* di qualità del servizio individuati, sia attraverso la verifica della disponibilità e dell'affidabilità dei dati di misura degli impianti, sia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione che accerti il rispetto degli standard manutentivi con periodicità, contenuti e modalità da definire nell'ambito del Codice di rete;
 - ii. controllo degli impianti di misura nella titolarità dei clienti finali;
- f) l'introduzione di un segnale economico per la corretta manutenzione degli impianti di misura, attraverso l'applicazione di un corrispettivo che rifletta i c.d. costi di mancato adeguamento ai punti di riconsegna (sia verso clienti finali che verso reti di distribuzione) per i quali l'attività di misura non viene svolta nel rispetto degli standard di qualità del servizio di cui alla precedente lettera b).

2.3 Inoltre, nella medesima deliberazione 522/2019/R/GAS l'Autorità ha evidenziato la necessità di valutare i seguenti ulteriori aspetti di natura operativa:

- a) il ruolo delle imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore e le relative modalità di coordinamento con l'impresa maggiore in qualità di responsabile dell'attività di *meter reading*;
- b) l'individuazione degli standard di qualità che si rendano necessari nel nuovo assetto, le modalità di applicazione al cliente finale che non rispetta gli standard di qualità del servizio del corrispettivo tariffario a copertura dei c.d. “costi di mancato adeguamento”, nonché i possibili criteri di dimensionamento di tale corrispettivo.

S 1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.

3 Contesto di riferimento²

Contesto di riferimento

3.1 Ad oggi, l'attività di misura sulla rete di trasporto è svolta presso punti di entrata ed uscita della rete con caratteristiche e funzioni differenti, come evidenziato nella seguente Tabella 1. In termini generali, gli impianti di misura dei volumi di gas in immissione ed in prelievo dalla rete sono nella titolarità:

- a) dell'impresa maggiore di trasporto o di gestori delle reti di trasporto estere, per quanto concerne gli impianti di misura del gas posti ai punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti in corrispondenza dei punti di interconnessione con i sistemi esteri;
- b) delle imprese di trasporto sottese o minori, ad eccezione dell'interconnessione tra le reti di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito SGI) e Netenergy Service S.r.l., la cui titolarità dell'impianto di misura è in capo a SGI), per le interconnessioni con altre reti di trasporto;
- c) del produttore o dell'operatore dell'impianto, per quanto concerne la misura del gas immesso nella rete di trasporto da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano³ e da impianti di deposito e stoccaggio del Gnl per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- d) dell'impresa di rigassificazione, per quanto concerne la misura del gas immesso nella rete di trasporto dai terminali di rigassificazione;
- e) dell'impresa di stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio;
- f) del cliente finale o dell'impresa di distribuzione, per quanto concerne la misura presso i punti di riconsegna, salvo taluni casi dove la titolarità è in capo all'impresa di trasporto.

² Il presente capitolo è stato sviluppato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

³ Ai sensi delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, definite dall'Autorità con deliberazione 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS, e aggiornate con deliberazione 17 marzo 2020, 64/2020/R/GAS, l'Autorità ha previsto che, per i punti di immissione da impianti di biometano, sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità relative all'installazione e manutenzione dei sistemi di misura e alla raccolta e validazione dei dati prevista per gli altri punti di entrata da produzioni.

Tabella 1: Numero di punti in funzione della titolarità dell'impianto di misura

Tipo di punto	N. di punti in funzione della titolarità			
	SRG	Altri TSO	Clienti finali	Altri soggetti
Punti di interconnessione con sistemi esteri	4	-		4 TSO esteri
Punti da/verso stoccaggio	-	-		13 SSO
Punti di entrata da produzioni	-	-		~ 65 Titolari delle produzioni
Punti di entrata da biometano				~ 60 ⁽¹⁾ Produttori
Punti di entrata da Gnl	-	-		3 Operatori GNL
Punti di interconnessione tra TSO	-	~ 25		-
Punti di riconsegna verso DSO	1	~ 180		~ 2.970 DSO
Punti di riconsegna verso clienti finali	~ 20	~ 340	~ 3.385	-

⁽¹⁾ Di cui 27 relativi a campi previsti entrare in produzione entro il 31 dicembre 2021.

Nota: per i punti di riconsegna sono stati considerati i soli punti presso i quali è previsto un conferimento di capacità al 2022. I punti di riconsegna dei clienti finali includono utenze civili, industriali, termoelettriche, e per autotrazione.

3.2 Come chiarito meglio in seguito, il soggetto titolare dell'impianto è il responsabile dell'attività di *metering*. L'attività di *meter reading* è invece svolta dall'impresa di trasporto alla cui rete l'impianto è connesso; nei casi di interconnessioni tra reti di trasporto, il dato di misura è rilevato sia dal titolare dell'impianto, che di norma corrisponde al trasportatore diverso da SRG⁴, che dall'impresa maggiore di trasporto (la quale emette inoltre il verbale di misura su tali punti).

⁴ Attualmente vi è un solo caso di interconnessione tra reti di trasporto in cui almeno una rete non sia di SRG: si tratta dell'interconnessione tra le reti delle società SGI e Netenergy, in cui la titolarità dell'impianto di misura è in capo a SGI.

Tabella 2: Numero di punti in funzione della responsabilità dell'attività di meter reading

Tipo di punto	N. di punti in funzione della responsabilità dell'attività di meter reading	
	SRG	Altri TSO
Punti di interconnessione con sistemi esteri	9	-
Punti da/verso stoccaggio	12	1
Punti di entrata da produzioni	50	~ 15
Punti di entrata da biometano	~ 60 ⁽¹⁾	~ 1
Punti di entrata da Gnl	3	-
Punti di interconnessione tra TSO	~ 25	
Punti di riconsegna verso DSO	~ 2.850	~ 300
Punti di riconsegna verso clienti finali	~ 3.255	~ 490

⁽¹⁾ Di cui 27 relativi a campi previsti entrare in produzione entro il 31 dicembre 2021.

Nota: per i punti di riconsegna sono stati considerati i soli punti presso i quali è previsto un conferimento di capacità al 2022. I punti di riconsegna dei clienti finali includono utenze civili, industriali, termoelettriche, e per autotrazione.

Quadro legislativo nazionale e comunitario

3.3 Per quanto riguarda la normativa di riferimento in materia di misura del gas, rilevano:

- a) il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con la legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/2009), recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, che ha stabilito la non applicazione della normativa di Metrologia Legale ai sistemi di misura relativi alle stazioni per: (i) le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, (ii) le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, (iii) l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e (iv) la produzione nazionale di idrocarburi; tale decreto, in particolare, ha escluso dall’applicazione della normativa della Metrologia Legale i sistemi di misura presso le cabine REMI delle reti di distribuzione interconnesse con la rete nazionale e regionale di trasporto;
- b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010⁵ (di seguito: decreto MSE 26 aprile 2010), che disciplina i criteri di

⁵ Decreto MSE 26 aprile 2010, recante “*Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale*”.

realizzazione e gestione dei sistemi di misura nel caso di produzioni nazionali;

- c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 giugno 2010⁶ (di seguito: decreto MSE 18 giugno 2010), che *“disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio”* (cfr. articolo 1); il decreto riguarda pertanto gli impianti di misura installati su: (i) punti di ingresso nella rete nazionale dei gasdotti per l’importazione del gas naturale, tramite gasdotto o terminale di Gnl, (ii) punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti per l’esportazione del gas naturale, (iii) punti di consegna e riconsegna del gas per gli stoccaggi di gas naturale e (iv) punti di interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione; il decreto prevede in particolare che:
- i. il sistema di misura, definito come *“complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura”*, includa *“principalmente i seguenti componenti: (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso; (ii) il misuratore dei volumi di gas; (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas; (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger)”*;
 - ii. l’impianto in cui è collocato il sistema di misura consenta l’applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo eseguibile anche da parte di soggetti terzi;
 - iii. l’impresa maggiore di trasporto provveda alla raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli attestati di conformità dei sistemi di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas; in particolare, il titolare è tenuto a trasmettere all’impresa maggiore copia dell’attestato di conformità dell’impianto di misura e i piani di manutenzione;

⁶ Decreto MSE 18 giugno 2010, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso ed al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2007/491 (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 135/2009) che disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio.

- iv. l'impresa maggiore di trasporto monitori i programmi dei controlli di esercizio (l'esito del controllo di esercizio è conservato a cura del titolare dell'impianto, nonché comunicato all'impresa maggiore di trasporto del gas naturale), segnalando tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità;
 - v. il titolare dell'impianto effettui periodicamente, con modalità stabilite nei Codici, il controllo di esercizio (operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo) del sistema di misura mediante l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono; l'esito del controllo di esercizio è conservato a cura del titolare dell'impianto, nonché comunicato a SRG del gas naturale attraverso procedura informatica;
 - d) la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, di seguito: direttiva MID), recepita in Italia con il decreto-legge 18 maggio 2016, n. 84 (recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di seguito: decreto-legge 84/2016), che si applica strettamente ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume destinati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera;
 - e) il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93⁷ (di seguito: decreto MSE 21 aprile 2017 o DM 93/2017), che stabilisce le regole e i requisiti per i controlli periodici sugli strumenti di misura, distinguendo in particolare tra verifica periodica, controlli casuali o a richiesta, vigilanza.
- 3.4 A livello comunitario assume anche rilievo il NC BAL. Tale codice disciplina i requisiti minimi per la trasmissione delle informazioni e gli obblighi informativi in capo al gestore del sistema di trasporto nei confronti degli utenti della rete.

⁷ Decreto MSE 21 aprile 2017, n. 93, recante “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.

Tabella 3: Normativa di riferimento

Tipo di punto	Normativa applicabile			
	Direttiva MID (recepita con decreto- legge 84/2016)	Decreto MSE 21 aprile 2017	Decreto MSE 26 aprile 2010	Decreto MSE 18 giugno 2010
Punti di interconnessione con sistemi esteri				x
Punti da/verso stoccaggio				x
Punti di entrata da produzioni			x	
Punti di entrata da Gnl				x
Punti di interconnessione tra TSO				x
Punti di riconsegna verso DSO				x
Punti di riconsegna verso clienti finali	x ⁽¹⁾	x		

⁽¹⁾ Applicata a dispositivi per uso residenziale, commerciale, e di industria leggera

3.5 Con specifico riferimento alla normativa applicabile ai punti di entrata da produzioni di biometano, con la deliberazione 17 marzo 2020, 64/2020/R/GAS, l’Autorità ha aggiornato le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale definite con la deliberazione 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS. In particolare, l’Autorità ha definito disposizioni in materia di misura del biometano immesso in rete (cfr. Titolo 7 dell’Allegato A), prevedendo che il responsabile dell’installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell’immissione in rete sia il produttore di biometano, e che le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali di tali sistemi di misura siano conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di Metrologia Legale.

Normativa tecnica di riferimento

3.6 Di seguito si riporta l’elenco della principale normativa tecnica applicabile alle attività di *metering* (Tabella 4) e *meter reading* (Tabella 5). Per un maggiore approfondimento si rimanda all’Appendice A del presente documento.

Tabella 4: Normativa tecnica applicabile (attività di *metering*)

UNI 9167 (serie)	Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto (Parte 1: Termini e definizioni; Parte 2: Alloggiamenti, impianti di controllo della pressione del gas e di preriscaldamento - Progettazione, costruzione e collaudo; Parte 3: Sistemi di misura del gas - Progettazione, costruzione e collaudo)
UNI 9571 (serie)	Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale (Parte 1: Sorveglianza; Parte 2: Sorveglianza dei sistemi di misura)
UNI EN 1776:2016	Infrastrutture del gas – Sistemi di misurazione del gas: requisiti funzionali
UNI/TS 11537:2019	Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
OIML R140:2007	<i>Measuring systems for gaseous fuel</i>
OIML R137-1:2012	<i>Gas Meters. Part 1: Requirements</i>
UNI EN 1359:2017	Misuratori di gas. Misuratori di gas a membrana
UNI EN 12261:2018	Misuratori di gas. Misuratori di gas a turbina
UNI EN 12480:2018	Misuratori di gas. Misuratori di gas a rotoidi
UNI EN 14236:2018	Contatori di gas domestici a ultrasuoni
ISO 17089-1:2019	<i>Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic meters for gas (Part 1: Meters for custody transfer and allocation measurement)</i>
ISO 10790:2015	<i>Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements)</i>

UNI EN ISO 6976:2017	Gas naturale - Calcolo del potere calorifico, della densità, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione
UNI EN ISO 12213 (serie)	Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione (Parte 1: Introduzione e linee guida; Parte 2: Calcolo con l'utilizzo di analisi sulla composizione molare; Parte 3: Calcolo con l'utilizzo delle proprietà fisiche)
UNI EN ISO 13686:2013	Gas naturale - Designazione della qualità
UNI EN ISO 6974 (serie)	Gas naturale - Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia (Parte 1: Linee guida generali e calcolo della composizione; Parte 2: Calcolo dell'incertezza; Parte 3: Precisione ed errori sistematici)
UNI EN 16723 (serie)	Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale (Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale; Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione)
UNI EN 437:2019	Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi
UNI EN 12405 (serie)	Contatori di gas - Dispositivi di conversione (Parte 1: Conversione di volume; Parte 2: Conversione in energia; Parte 3: <i>Flow computer</i>)
UNI EN ISO 13443:2008	Gas naturale - Condizioni di riferimento normalizzate

Tabella 5: Normativa tecnica (attività di *meter reading*)

UNI/TS 11291 (serie)	Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria
UNI/TS 11629:2020	Sistemi di Misura del gas - Appareti di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto
UNI EN 13757 (serie)	Sistemi di comunicazione per contatori (Parte 1: Scambio dati; Parte 2: Comunicazione M-Bus cablata; Parte 3: Protocolli applicativi; Parte 4: Comunicazione <i>wireless</i> M-Bus; Parte 5: Ritrasmissione <i>wireless</i> M-Bus; Parte 6: Bus locale; Parte 7: Servizi per il trasporto e la sicurezza)

- 3.7 Rileva evidenziare che la norma UNI 9571-2 ha previsto che i criteri da utilizzare relativamente alle modalità operative di sorveglianza dei sistemi di misura sono quelli previsti dalla Metrologia Legale anche dove non espressamente richiesto.

Quadro regolatorio di riferimento

Attività di misura del gas naturale ai sensi della disciplina unbundling

- 3.8 Ai sensi del Testo integrato degli obblighi di separazione contabile (Allegato alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, TIUC), l'attività di misura del gas naturale è l'attività finalizzata all'ottenimento di dati di misura del gas naturale e comprende le operazioni organizzative e di elaborazione, informatiche e telematiche, di installazione e manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica dei misuratori del gas e di gestione dei dati di misura, del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un misuratore, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici. Rientrano in questa attività anche l'installazione e la manutenzione dei concentratori e degli apparati di telecontrollo dei contatori digitali, comprensivi del sistema di gestione degli stessi.

Disposizioni regolatorie vigenti in materia di attività di metering

- 3.9 La RTTG definisce l'attività di *metering* come l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura, che prevede la messa *in loco*, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso.

- 3.10 In termini di regolazione della qualità dell'attività di *metering*, l'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS (di seguito: RQTG) prevede che l'impresa di trasporto sia tenuta a:
- a) verificare che ogni punto di consegna sia dotato di idoneo sistema di misura del gas immesso in rete, adeguando il punto ove necessario, e garantirne il regolare funzionamento in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
 - b) garantire il regolare funzionamento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, dei sistemi di misura del gas installati sui punti di interconnessione tra reti di trasporto del gas naturale gestite da imprese di trasporto diverse (cfr. comma 10.1, lettere a) e b)).
- 3.11 Nell'ambito dei Codici di rete delle imprese di trasporto, sono previsti specifici obblighi in capo al richiedente l'allacciamento alla rete di trasporto in materia di caratteristiche delle apparecchiature da porre nella cabina REMI.
- 3.12 L'attività di *metering* è di competenza di ciascun titolare dell'impianto di misura (cfr. Tabella 1).

Disposizioni regolatorie vigenti in materia di attività di meter reading

- 3.13 La RTTG definisce l'attività di *meter reading* come l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura. Tale attività include l'emissione del verbale di misura⁸ agli utenti della rete.
- 3.14 L'attività di *meter reading* è svolta da ciascuna impresa di trasporto per i punti che ricadono sulla propria rete, inclusi i punti di riconsegna verso reti di distribuzione. A tal proposito occorre precisare che i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, funzionali all'attività di *meter reading*, essendo parte del sistema di misura come definito dal decreto MSE 18 giugno 2010, sono ricomprese comunque nell'ambito dell'attività di *metering* e possono, pertanto, essere nella titolarità di soggetti distinti dalle imprese di trasporto.
- 3.15 In termini di regolazione della qualità dell'attività di *meter reading*, la RQTG prevede determinati standard di qualità relativi, in particolare, al tempo di risposta motivata per richieste scritte relative al verbale di misura.

Bilanciamento della rete

- 3.16 Ai sensi del NC BAL e delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (TIB), l'impresa maggiore di trasporto è il soggetto responsabile del bilanciamento sull'intera rete di trasporto. Ai fini di tale bilanciamento, l'impresa maggiore utilizza – oltre ai dati di misura raccolti presso i punti che ricadono presso la propria rete – anche i dati forniti dalle altre imprese

⁸ È il documento prodotto mensilmente, riportante i dati di Misura di misura validati e relativi ad un impianto di regolazione e misura (REMI).

di trasporto responsabili dell'attività di *meter reading* relativamente alle proprie reti. Per quanto qui rileva, è utile richiamare quanto previsto dall'Articolo 34, comma 2, del NC BAL in tema di immissioni e prelievi effettuati su base infragiornaliera. In particolare, è previsto che “*Per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento in cui l’allocazione dell’utente della rete non equivale al quantitativo confermato, nel giorno gas G il gestore del sistema di trasporto comunica agli utenti della rete almeno due aggiornamenti sulla misurazione dei loro flussi, almeno per le immissioni e i prelievi aggregati misurati su base infragiornaliera secondo una delle due seguenti opzioni a scelta del gestore del sistema di trasporto: a) ogni aggiornamento indica i flussi di gas a partire dall’inizio del giorno gas G; oppure b) ogni aggiornamento indica i flussi di gas incrementali successivi a quello riportato nel precedente aggiornamento.*”.

- 3.17 Il soggetto responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) è anche colui che gestisce il *settlement*, ossia la determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale presso tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante il necessario coordinamento con le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione e secondo le modalità e nei termini riportati nel TISG. Al fine di adempiere agli obblighi di chiusura del bilanciamento commerciale per il giorno-gas, l'RdB effettua un bilancio giornaliero definitivo, nel mese M+1, e un bilancio giornaliero provvisorio, sulla base di dati aggregati sostanzialmente frutto di un'attività di profilazione basata sul prelievo annuo e sullo specifico profilo di prelievo assegnati ai punti che servono i clienti finali allacciati a rete di distribuzione. Per quanto riguarda i punti che servono clienti direttamente allacciati, invece, si applica la regola di allocazione comunicata dagli utenti del bilanciamento (UdB) o, in caso di mancato accordo tra questi ultimi o di mancato invio dei dati nei tempi e/o nelle forme previsti, riproporzionando il dato di misura rilevato sulla base delle capacità di trasporto conferite agli stessi sul punto.
- 3.18 A tal fine la disciplina del *settlement* prevede obblighi informativi in capo sia alle imprese di distribuzione sia alle imprese di trasporto; nello specifico, queste ultime sono tenute a mettere a disposizione dell'RdB, secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo:
- a) le informazioni e i dati necessari alla determinazione della sessione di bilanciamento provvisorio;
 - b) i prelievi misurati presso le proprie cabine REMI e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di bilanciamento definitivo;
 - c) le eventuali rettifiche dei dati di prelievo utilizzati per la determinazione della sessione di bilanciamento definitivo e gli eventuali ulteriori dati necessari allo svolgimento della sessione di aggiustamento.
- 3.19 L'RdB, a sua volta, è tenuto a rendere disponibili alle altre imprese di trasporto, nell'ambito della piattaforma informatica a tale scopo predisposta, le informazioni funzionali alla gestione dei processi di competenza.

- 3.20 Per quanto riguarda il buon esito di tutto il processo, la regolazione stabilisce che l'RdB e le altre imprese di trasporto, ciascuno per quanto di competenza, segnalino all'Autorità eventuali anomalie o inadempimenti da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure di *settlement*.

4 Struttura del documento

- 4.1 Il presente documento di consultazione, oltre alla presente parte introduttiva (Parte I), è organizzato in ulteriori quattro parti ed in particolare:
- la Parte II, relativa alle proposte per il riassetto dell'attività di misura, con particolare riferimento ai ruoli e alle responsabilità dei soggetti coinvolti, al loro coordinamento, e alle modalità con cui le disposizioni per il riassetto trovano applicazione;
 - la Parte III, relativa ai requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi, agli standard di qualità del servizio, alle modalità di monitoraggio del rispetto dei requisiti nonché alle caratteristiche dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio;
 - la Parte IV, relativa al piano di implementazione e in particolare alle modalità di cessione degli impianti al gestore della rete di trasporto, all'effettuazione del censimento impiantistico, al piano di acquisizione e al piano di *upgrading*;
 - la Parte V, relativa ai corrispettivi tariffari per la copertura dei costi per il servizio di misura da applicare agli utenti del servizio di trasporto.

PARTE II

PROPOSTE DI RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA

5 Linee generali di intervento

Introduzione

- 5.1 Si riassumono di seguito le linee generali di intervento per il riassetto dell'attività di misura sulla rete di trasporto del gas, approfondite poi nei capitoli successivi del presente documento per la consultazione.
- 5.2 Nel seguito del documento ciascuno specifico argomento è trattato in un capitolo dedicato. All'interno di ogni capitolo, sono dapprima evidenziati gli orientamenti eventualmente già espressi dall'Autorità; in secondo luogo, sono riportate, in forma sintetica, le proposte formulate da SRG nelle Linee operative di intervento sottoposte a consultazione pubblica, nonché le principali osservazioni emerse nell'ambito di tale consultazione; infine, sono rappresentati gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione a ciascuna delle tematiche trattate.
- 5.3 Si evidenzia in via preliminare che le disposizioni in materia di riassetto dell'attività di misura saranno definite in un apposito testo integrato, che sarà approvato dall'Autorità in esito al presente procedimento; gli aspetti di natura più strettamente operativa troveranno invece declinazione nel Codice di rete delle imprese di trasporto (cfr. Capitolo 8).

Riassetto dell'attività di misura, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti

- 5.4 L'Autorità, coerentemente con l'obiettivo di armonizzare il sistema nazionale di misura sulla rete di trasporto del gas, intende procedere ad un riassetto dell'attività di misura coerente con le responsabilità di ciascun soggetto interessato.
- 5.5 A tal fine, l'Autorità ritiene opportuno confermare l'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura, in coerenza con l'attuale quadro di riferimento (cfr. Tabella 1), e dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto, in coerenza con il vigente assetto di responsabilità in relazione all'attività di bilanciamento fisico della rete e sui livelli di GNC sulla rete di trasporto. Ciononostante, tenendo conto della responsabilità in materia di bilanciamento commerciale in capo all'impresa maggiore di trasporto, l'Autorità ritiene necessario rafforzare i livelli di servizio verso l'impresa maggiore di trasporto relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure; inoltre, si ritiene opportuno prevedere che le misure rilevate da ciascun impianto di misura possano essere accessibili da remoto dall'impresa maggiore di trasporto.
- 5.6 L'Autorità, in coerenza con il quadro regolatorio già vigente (che prevede uno specifico corrispettivo a copertura dei costi dell'attività di *metering* nei punti di riconsegna verso i clienti finali in cui l'impianto di misura è nella titolarità dell'impresa di trasporto), intende confermare la possibilità, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'impianto di

misura all'impresa di trasporto su cui l'impianto risulta connesso (cfr. Capitolo 14); per gli impianti nella titolarità degli operatori infrastrutturali (imprese di distribuzione, gestori di impianti di stoccaggio, gestori di impianti di Gnl) non si ritiene che debbano essere previste specifiche disposizioni regolatorie. Conseguentemente, si conferma l'applicazione, nei punti di riconsegna che servono i clienti finali in cui la titolarità dell'impianto di misura sia in capo ad una impresa di trasporto, del corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di *metering* presso i clienti finali CM^{CF} , disciplinato dalla RTTG (cfr. Capitolo 16).

Requisiti e standard di qualità del servizio di misura sulla rete di trasporto

- 5.7 L'Autorità intende procedere alla definizione di requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale, e manutentivo, basati sulla normativa tecnica applicabile, nonché requisiti ottimali (cfr. Capitolo 9); tali requisiti si applicherebbero al responsabile per l'attività di *metering*, ossia al titolare dell'impianto.
- 5.8 Al contempo, l'Autorità intende introdurre e rafforzare standard di qualità del servizio di misura, sia per quanto riguarda l'attività di *metering* che per quanto concerne l'attività di *meter reading*, inclusi specifici standard che si applicano alle imprese di trasporto rispetto alla trasmissione delle informazioni nei confronti dell'impresa maggiore di trasporto (cfr. Capitolo 10).
- 5.9 Agli standard sarebbe associato un sistema di incentivazione composto da corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio di misura per quanto riguarda l'attività di *metering*, che risultino coerenti con i costi per il sistema di trasporto generati dal mancato adeguamento degli impianti, e da indennizzi e penalità per l'attività di *meter reading* (cfr. Capitolo 12).
- 5.10 I corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di servizio sarebbero applicati al titolare dell'impianto di misura da parte delle imprese di trasporto alla cui rete l'impianto risulta connesso.
- 5.11 Il mancato rispetto dei requisiti minimi determinerebbe una maggiorazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità del servizio. Il rispetto di requisiti ottimali, pur non vincolante per sua natura, determina invece una riduzione dei suddetti corrispettivi (cfr. Capitolo 12).
- 5.12 I corrispettivi e gli indennizzi per il mancato rispetto degli standard sarebbero applicati decorso un periodo di tempo congruo ai fini dell'eventuale adeguamento degli impianti e dei sistemi di trasmissione dei dati di misura (cfr. Capitolo 12).

Censimento impiantistico, monitoraggio e adeguamento degli impianti

- 5.13 L'Autorità intende prevedere un censimento degli impianti di misura, effettuato da ciascuna impresa di trasporto sul perimetro della propria rete, finalizzato a raccogliere informazioni sulla consistenza degli impianti e a verificare l'eventuale intenzione da parte del titolare dell'impianto di cedere l'impianto all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso. Le informazioni relative agli impianti di misura sarebbero raccolte e sistematizzate in un unico *database* ("database impianti di misura") accessibile tramite un portale reso disponibile dall'impresa

maggiore di trasporto (cfr. Capitolo 13), messo anche a disposizione delle altre imprese di trasporto per quanto di loro competenza.

- 5.14 L'Autorità intende attribuire a ciascuna impresa di trasporto il compito di monitorare il rispetto dei requisiti minimi/ottimali e degli standard di qualità del servizio con riferimento agli impianti connessi alla propria rete. Gli esiti del monitoraggio, nonché i dati relativi ai requisiti minimi/ottimali e agli standard di qualità del servizio sugli impianti connessi alla propria rete, sono resi disponibili da ciascuna impresa di trasporto nell'ambito del *database* impianti di misura (cfr. Capitolo 11).
- 5.15 Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno attribuire a SRG il compito di effettuare verifiche *in loco* a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli standard di qualità, specialmente nei casi di maggiori criticità.
- 5.16 Ciascun soggetto regolato (impresa di trasporto, impresa di stoccaggio e impresa di distribuzione) definirebbe un proprio Piano di adeguamento relativamente agli impianti nella propria titolarità. Per le imprese di trasporto, tale Piano deve essere predisposto anche relativamente agli impianti per i quali sia prevista l'acquisizione sulla base dell'interesse manifestato dai clienti finali (cfr. Capitolo 14).

Tempistiche di implementazione

- 5.17 Di seguito si riportano, in sintesi, le tempistiche di implementazione delle disposizioni in materia di riassetto dell'attività di misura previste dalla presente consultazione:
- **entro settembre 2021:** approvazione da parte dell'Autorità del provvedimento finale di riassetto dell'attività di misura;
 - **entro novembre 2021:** messa a disposizione, da parte di SRG, del portale per la raccolta dei dati nel *database* impianti di misura;
 - **entro dicembre 2021:** conclusione del processo di adeguamento dei Codici di rete delle imprese di trasporto, con sottomissione all'Autorità per la relativa approvazione entro il 30 novembre 2021;
 - **entro dicembre 2021:** completamento del censimento impiantistico degli impianti di misura da parte di ciascuna impresa di trasporto per quanto riguarda gli impianti sul perimetro della propria rete;
 - **entro dicembre 2021:** popolamento, da parte delle imprese di trasporto, del *database* impianti di misura;
 - **da gennaio 2022:** monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio, senza conseguente applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e di indennizzi e penali;
 - **da gennaio 2023:** monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio con conseguente applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e di indennizzi e penali;

- **da gennaio 2022, su base mensile:** le imprese di trasporto rendono disponibili sul *database* impianti di misura i dati relativi al rispetto degli standard di qualità del servizio sui punti di misura connessi alla propria rete, inclusi quelli nella propria titolarità;
- **da gennaio 2022, in occasione dell'entrata in esercizio di un nuovo impianto o di modifiche ad un impianto esistente,** il titolare dell'impianto di misura fornisce all'impresa di trasporto le informazioni rilevanti ai fini del censimento dell'impianto;
- **da marzo 2022, su base annuale:** SRG fornisce all'Autorità un rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio relativi all'anno precedente, sulla base dei dati raccolti nel *database* impianti di misura; nell'ambito di tale rapporto è altresì fornito il programma delle verifiche previste sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di trasporto;
- **da giugno 2022, su base annuale:** il titolare dell'impianto di misura fornisce all'impresa di trasporto le informazioni relative alle manutenzioni effettuate e il dettaglio delle attività manutentive previste sull'impianto e le relative scadenze di esecuzione per l'anno termico successivo.

6 Ruoli e responsabilità

Orientamenti iniziali

6.1 Nel definire i ruoli e le responsabilità del nuovo assetto per l'attività di misura, l'Autorità, nella deliberazione 522/2019/R/GAS, ha espresso l'orientamento di attribuire a SRG la responsabilità dell'attività di *meter reading* sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale, indipendentemente dalla titolarità dell'impianto di misura. Alla medesima impresa maggiore di trasporto sarebbe demandato il monitoraggio del rispetto dei requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi e degli standard di qualità del servizio cui i titolari degli impianti di misura sono tenuti a conformarsi. Per i clienti finali titolari dell'impianto di misura è prevista la facoltà di cedere l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di *metering*.

Linee operative di intervento consultate da SRG

Quadro di responsabilità

6.2 Nell'ambito delle Linee operative, in linea con la deliberazione 522/2019/R/GAS, SRG ha proposto di attribuire a sé stessa, in qualità di impresa maggiore di trasporto, la responsabilità dell'attività di *meter reading* sull'intero perimetro del sistema di trasporto del gas; secondo la definizione riportata nelle Linee operative, tale attività consiste in particolare in:

- a) installazione e gestione delle apparecchiature funzionali alla trasmissione del dato;

- b) rilievo e acquisizione delle misure di volume e di qualità del gas in accordo alle frequenze e le modalità definite dalla regolazione;
 - c) validazione dei dati di volume e qualità del gas raccolti;
 - d) messa a disposizione delle misure di volume e di qualità del gas ricevute da ciascun impianto gestito secondo i livelli stabiliti dalla regolazione, anche mediante emissione del verbale di misura;
 - e) in caso di indisponibilità della telelettura presso gli impianti, acquisizione in campo dei volumi e dell'energia (ove presente un misuratore di qualità del gas);
 - f) imputazione/caricamento nei sistemi informatici dei dati raccolti mediante rilievo in campo;
 - g) miglior ricostruzione dei dati di misura mancanti secondo le modalità previste dal Codice;
 - h) gestione delle richieste scritte di verifica del verbale di misura;
 - i) eventuale ri-emissione del verbale di misura, in caso di constatazione di errori e anomalie.
- 6.3 L'attività di *metering*, invece, sarebbe svolta dal titolare dell'impianto, sia esso un cliente finale, un'impresa di trasporto o un altro operatore infrastrutturale. Qualora il soggetto sia diverso da SRG, quest'ultima:
- a) effettua una attività di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi, e dei livelli minimi di qualità del servizio;
 - b) assoggetta al pagamento di corrispettivi i titolari degli impianti di *metering* che non rispettino i livelli di servizio previsti.
- 6.4 SRG sarebbe quindi responsabile dello svolgimento delle seguenti attività:
- a) *meter reading* sull'intero perimetro del sistema di trasporto del gas;
 - b) *metering* per gli impianti nella propria titolarità;
 - c) monitoraggio del rispetto degli obblighi e dei livelli di servizio degli altri soggetti che svolgono l'attività di *metering*;
 - d) applicazione dei corrispettivi previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.
- 6.5 Sia per l'attività di *meter reading* che per l'attività di *metering* SRG può avvalersi, sulla base di opportuni accordi contrattuali, delle prestazioni di soggetti terzi, ivi incluse le altre imprese di trasporto, per la gestione degli impianti e delle apparecchiature funzionali a tali attività. Per quanto riguarda l'attività di *meter reading*, ove non sia disponibile la telelettura, tali accordi dovrebbero disciplinare anche le modalità per il reperimento in campo dei dati e la loro successiva trasmissione.

Coordinamento tra le imprese di trasporto

- 6.6 Nell'ambito delle proposte consultate da SRG nelle Linee operative, il coordinamento con le altre imprese di trasporto risulta necessario specialmente

per lo svolgimento, da parte di SRG, dell'attività di *meter reading* sull'intero perimetro della rete di trasporto. Al riguardo, SRG ha inoltre proposto la possibilità di avvalersi della collaborazione delle altre imprese di trasporto ai fini dell'installazione e della gestione, presso gli impianti di misura che insistono sulle loro reti, delle apparecchiature funzionali alla trasmissione del dato e degli apparati necessari al rispetto degli standard di qualità del servizio. Le altre imprese di trasporto dovrebbero essere tenute a consentire l'installazione di tali dispositivi presso gli impianti nella propria titolarità, e acquisirebbero i dati di misura mediante accesso agli apparati di *meter reading* di SRG.

- 6.7 Ai fini di una maggiore efficienza ed economicità per il sistema, SRG propone di potersi avvalere delle altre imprese di trasporto anche per l'acquisizione dei dati di misura da strumentazioni in campo nei casi in cui non sia disponibile la telelettura e/o per la loro ricostruzione nei casi di indisponibilità della strumentazione, secondo le modalità previste dal Codice. Tali dati verrebbero comunicati a SRG mediante appositi strumenti informativi.
- 6.8 Infine, con riferimento all'attività di monitoraggio, SRG ritiene opportuno prevedere la messa a disposizione alle altre imprese di trasporto delle informazioni sugli impianti direttamente connessi alle loro reti. In tale ambito verrebbero condivisi anche i Piani di manutenzione relativi agli impianti di misura connessi alle reti delle altre imprese di trasporto affinché, se ritenuto opportuno, tali imprese possano partecipare in contraddittorio alle attività di manutenzione.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 6.9 Alcuni soggetti hanno formulato osservazioni critiche sull'attribuzione della responsabilità per l'attività di *meter reading* a SRG su tutto il perimetro della rete di trasporto. Le criticità riguarderebbero in particolare la possibilità che SRG disponga di propri impianti di telelettura, in quanto tale soluzione è ritenuta non efficiente e con potenziali incertezze in termini di compatibilità tecnologica con la linea di misura già installata, in particolare per quanto riguarda i punti relativi alla distribuzione. Inoltre, il riconoscimento di un ruolo centrale a SRG non dovrebbe necessariamente implicare che tutte le attività siano direttamente conferite alla stessa; tale centralità andrebbe ricondotta piuttosto all'emissione di linee guida, protocolli, procedure, vincoli sulle strumentazioni, garantendo la possibilità di effettuare le opportune verifiche, ed accesso immediato a tutte le informazioni.
- 6.10 È stata inoltre evidenziata, in termini generali, la necessità di mantenere una stretta corrispondenza tra responsabilità delle singole funzioni dell'attività di misura e proprietà degli *asset* necessari per lo svolgimento delle stesse.
- 6.11 Anche in merito al coordinamento tra imprese di trasporto le osservazioni principali riguardano la preferenza verso il mantenimento dell'assetto attuale per l'attività di *meter reading*, al fine di evitare una inutile complicazione. Viene altresì evidenziata la contraddizione nel prevedere che le attività di validazione dei dati, di messa a disposizione delle misure dei volumi e di qualità, di emissione e eventuale ri-emissione del verbale misura debbano essere svolte da SRG, mentre nei casi di indisponibilità della telelettura e dei dati di qualità del gas

l'imputazione/caricamento dei dati nei sistemi informatici e la miglior ricostruzione dei dati di misura mancanti siano svolte dal gestore della rete su cui insiste il punto.

Orientamenti finali dell'Autorità

Quadro di responsabilità

- 6.12 L'Autorità, anche tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione delle Linee operative di intervento, intende prevedere che:
- a) l'attività di *metering* possa continuare ad essere svolta dal titolare dell'impianto, sia esso un cliente finale, un operatore infrastrutturale o un altro soggetto;
 - b) l'attività di *meter reading* possa essere svolta, anziché in via esclusiva da SRG, da ogni impresa di trasporto con riferimento agli impianti di misura connessi alla propria rete; con riferimento ai punti di interconnessione tra l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto, si ritiene che la responsabilità dell'attività di *meter reading* debba ricadere sull'impresa maggiore di trasporto, ferma restando la possibilità, per l'impresa interconnessa, di accedere ai dati di misura rilevati e validati dall'impresa maggiore;
 - c) ciascuna impresa di trasporto debba effettuare un'attività di monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio e assoggettare al pagamento di corrispettivi i titolari degli impianti di *metering* che non rispettino i livelli di servizio previsti;
 - d) SRG, in qualità di impresa maggiore di trasporto e responsabile del bilanciamento, possa effettuare verifiche *in loco* sugli impianti di misura e possa accedere ai dati di misura di ciascun impianto sulla rete di trasporto, come rilevati e validati dal soggetto responsabile dell'attività di *meter reading*.
- 6.13 Rispetto alla posizione espressa dall'Autorità nei propri orientamenti iniziali, non si ritiene opportuno attribuire a SRG la responsabilità dell'attività di *meter reading* su tutti i punti di entrata e uscita della rete di trasporto, indipendentemente dalla titolarità dell'impianto di misura, in quanto si ritiene che l'attuale assetto di responsabilità dell'attività di *meter reading*, rafforzato da ulteriori standard di qualità e da specifici poteri in capo a SRG, consenta comunque a SRG di esercitare efficacemente il servizio di bilanciamento della rete, salvaguardando al contempo la semplificazione dei processi. In particolare, si ritiene che:
- a) sia necessario mantenere la coerenza di ruoli e responsabilità rispetto al quadro complessivo del riassetto dell'attività di misura, in particolare alla responsabilità delle singole imprese di trasporto per quanto riguarda l'attività di monitoraggio e di applicazione, al titolare dell'impianto di misura, dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard; in termini generali, si ritiene che sia più efficace che i titolari degli impianti di misura continuino ad interfacciarsi con l'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso;

- b) il *meter reading* riguardi, più che il miglioramento della qualità e affidabilità del dato di misura (obiettivo principale della presente proposta di riforma), la tempestività con cui tale dato è reso disponibile a SRG ai fini del bilanciamento;
 - c) la centralità dell'impresa maggiore di trasporto, sancita anche dalle previsioni del decreto MSE 18 giugno 2010, possa essere raggiunta anche attraverso l'attribuzione a SRG di un ampio potere di monitoraggio e verifica, l'accesso immediato a tutte le informazioni di cui al *database* impianti di misura e ai dati di misura, e il rafforzamento degli standard di servizio relativi all'attività di *meter reading*.
- 6.14 Coerentemente con l'assetto sopra delineato, si ritiene che le attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi e dei livelli di servizio e di applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard debbano essere svolte da ciascuna impresa di trasporto relativamente ai punti connessi alla propria rete.
- 6.15 Si ritiene inoltre che SRG, anche in coerenza con le disposizioni del decreto MSE 18 giugno 2010 - che assegnano all'impresa maggiore di trasporto il compito di provvedere alla raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli attestati di conformità dei sistemi di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas -, debba poter godere di un ruolo rafforzato nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio (sia quelli relativi all'attività di *metering*, sia quelli relativi all'attività di *meter reading*). In particolare, si ritiene opportuno attribuire a SRG il potere di effettuare verifiche *in loco* a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli standard di qualità individuati in esito al presente procedimento (inclusi quelli relativi all'attività di *meter reading*), specialmente nei casi di maggiori criticità.
- 6.16 Secondo la proposta delineata nel presente documento, le imprese di trasporto sarebbero dunque tenute a:
- a) effettuare un censimento impiantistico degli impianti di misura su tutto il perimetro della rete di trasporto, finalizzato a raccogliere informazioni sulla consistenza degli impianti e a verificare l'eventuale intenzione da parte del titolare dell'impianto di cederne la titolarità all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso;
 - b) aggiornare le informazioni nel *database* impianti di misura in occasione dell'entrata in esercizio di nuovi impianti, di modifiche di un impianto esistente e, comunque, con cadenza annuale, sulla base delle informazioni comunicate dal titolare dell'impianto di misura;
 - c) effettuare il monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità del servizio da parte dei titolari degli impianti connessi alla propria rete, comunicando i dati nell'ambito del *database* impianti di misura;
 - d) applicare, al titolare dell'impianto di misura, i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard, e versare il relativo gettito al Conto oneri trasporto istituito presso CSEA.
- 6.17 A SRG sarebbero inoltre attribuiti i seguenti compiti:

- a) rendere disponibile il portale per la raccolta dei dati richiesti nell'ambito del censimento impiantistico e dei dati relativi al monitoraggio;
 - b) monitorare il costante aggiornamento dell'anagrafica degli impianti di misura e verificare il rispetto dell'aggiornamento dei dati;
 - c) effettuare verifiche *in loco*, a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli standard di qualità individuati in esito al presente procedimento (sia quelli relativi all'attività di *metering*, sia quelli relativi all'attività di *meter reading*), specialmente nei casi di maggiori criticità;
 - d) accedere da remoto ai dati di misura rilevati da ciascun impianto sulla rete di trasporto, anche attraverso i sistemi di telelettura delle altre imprese di trasporto.
- 6.18 Rispetto alle definizioni delle attività ipotizzate da SRG, si evidenzia che l'attività di *metering* dovrebbe ricomprendere anche la progettazione dell'impianto (ovverossia la responsabilità della verifica delle specifiche di progetto e di dimensionamento), le attività di verifica periodica e di conferma metrologica intermedia (es. confronto in linea tra due strumenti, controlli periodici con *master meter*) degli strumenti di misura in conformità con standard manutentivi, nonché le attività di documentazione e registrazione dei dati di volume e dei parametri di qualità del gas e le modalità per la loro messa a disposizione dell'esercente il servizio di *meter reading*.

Coordinamento tra le imprese di trasporto

- 6.19 Nell'assetto per l'attività di misura sopra delineato, non si ravvisano esigenze di coordinamento tra le imprese di trasporto particolari e aggiuntive rispetto a quelle già ora in vigore. La tempestività della trasmissione dei dati di misura dalle imprese di trasporto all'impresa maggiore, responsabile del bilanciamento commerciale, è perseguita attraverso un rafforzamento degli obblighi e degli standard di qualità del servizio relativi attività di *meter reading*.
- 6.20 Il coordinamento tra le imprese di trasporto rimane comunque necessario relativamente al censimento impiantistico; al riguardo, si ritiene opportuno che SRG si coordini con le altre imprese di trasporto al fine di raccogliere, in un unico *database* tramite un portale dedicato, le informazioni raccolte nell'ambito di tale censimento (cfr. successivo Capitolo 13).

S 2.Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura.

S 3.Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento.

7 Attività di misura sulla rete di trasporto svolta da altre imprese regolate

- 7.1 Con riferimento all'attività di misura sulla rete di trasporto svolta dalle altre imprese regolate del settore del gas, quali imprese di stoccaggio, rigassificazione del Gnl e distribuzione, ferma restando la responsabilità dell'attività di *meter reading* in capo all'impresa di trasporto, si ritiene che tali imprese, in qualità di soggetti regolati, siano tenute al rispetto dei requisiti minimi impiantistici, funzionali e manutentivi di cui al Codice, a fronte di costi impiantistici, manutentivi e di esercizio degli impianti che trovano riconoscimento nelle rispettive regolazioni tariffarie.
- 7.2 Anche rispetto a tali imprese, pertanto, troverebbe applicazione il sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità di cui al successivo Capitolo 13.

S 4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.

8 Riferimenti regolatori e modifiche ai Codici di rete

Orientamenti iniziali

- 8.1 Nella deliberazione 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha precisato che:
- a) l'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione, all'utente del trasporto e agli altri soggetti coinvolti nel bilanciamento del sistema, il dato rilevato e validato mediante impianti di misura sui punti di immissione e prelievo della rete di trasporto; pertanto, l'attività di misura costituisce prestazione accessoria e funzionalmente essenziale all'erogazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento; come tale, la misura è prestazione erogata dall'impresa di trasporto nei confronti dell'utente di tali servizi, il quale è tenuto a versare i relativi corrispettivi tariffari;
 - b) l'esatta erogazione di detta prestazione da parte dell'impresa di trasporto è assicurata mediante le attività di *meter reading*, di responsabilità diretta della medesima impresa di trasporto, e le attività di *metering*, che competono invece ai proprietari dei relativi impianti di misura – i quali sono quindi tenuti a prestare, nei confronti del responsabile del *meter reading* (e quindi del soggetto che eroga la prestazione nei confronti degli utenti del servizio di trasporto e di dispacciamento), la propria collaborazione in termini di rispetto dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività e dell'esecuzione degli interventi di *upgrading* ritenuti necessari.
- 8.2 Di conseguenza, l'Autorità ha evidenziato di non ritenere necessario approntare un apposito "Codice di misura" separato dal Codice di rete dell'impresa di trasporto, segnalando l'opportunità che il quadro di riferimento che sarà definito in materia di misura sulle reti di trasporto trovi accoglimento nelle sezioni degli

attuali Codici di rete delle imprese di trasporto dedicate alla misura del gas. Ciò in quanto, essendo la misura un'attività accessoria e funzionalmente essenziale al trasporto e al bilanciamento, non vi sono ragioni per segregare in un documento distinto dal Codice di rete le condizioni generali che regolano il servizio/prestazione (rapporto tra esercente e utente) e le relazioni strumentali allo stesso (rapporti tra esercente e soggetti titolari degli impianti di misura).

Linee operative di intervento consultate da SRG

- 8.3 La proposta consultata da SRG prevede l'adeguamento dei Codici di rete delle imprese di trasporto al fine di regolare i rapporti tra i vari soggetti coinvolti o, in alternativa, la definizione di uno specifico Codice di Misura.
- 8.4 In particolare, nella proposta di SRG, la sezione del Codice di rete relativa alla misura (o il Codice di misura) dovrebbe essere articolata come segue:
- a) "Introduzione", contenente il contesto normativo, la descrizione degli impianti di misura, la descrizione del servizio di misura, e la proprietà degli impianti di misura;
 - b) "Requisiti e standard di qualità del servizio", contenente i requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi (incluse le attività di gestione che dovrebbero essere eseguite) e gli standard di qualità del servizio;
 - c) "Cessione/subentro impianti", contenente criteri e modalità di acquisizione, incluso un contratto standard di acquisizione dell'impianto di misura – e relativo diritto di servitù - ai fini del subentro nell'attività di *metering* da parte dell'impresa di trasporto, e casi di duplicazione degli impianti;
 - d) "Erogazione del Servizio di misura", sia in riferimento all'attività di *metering* (realizzazione/adeguamento impianto di misura in conformità con i requisiti minimi e gli standard di qualità del servizio; procedure di manutenzione e taratura dell'impianto di misura in conformità con standard manutentivi; modalità per la messa a disposizione da parte dell'esercente il servizio di *meter reading* dei dati di volume e dei parametri di qualità del gas) che di *meter reading* (raccolta dei dati, loro elaborazione e validazione; emissione, eventuale ri-emissione e messa a disposizione del verbale di misura ai soggetti interessati; archiviazione dei dati), e monitoraggio del servizio;
 - e) "Programmazione", contenente il Piano degli interventi programmati (pianificazione e comunicazione delle attività necessarie al controllo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di misura, ivi inclusa l'attività di ispezione) e il coordinamento operativo inclusi gli obblighi in capo al titolare dell'impianto di *metering* in merito alla garanzia di accesso all'impianto di misura per l'impresa di trasporto in determinate circostanze;
 - f) "Amministrazione", relativa a fatturazione e pagamenti, responsabilità delle parti e risoluzione delle controversie.

Orientamenti finali dell’Autorità

- 8.5 Il quadro sopra delineato pone la necessità di una razionalizzazione delle previsioni contrattuali che disciplinano il servizio e del sistema di diritti e doveri dei vari soggetti corresponsabili di tale attività.
- 8.6 L’Autorità ritiene opportuno che le modifiche disposte, in termini generali per quanto riguarda l’assetto dell’attività di misura nonché in maniera più puntuale relativamente ai requisiti minimi/ottimali, agli standard di qualità e al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti minimi, siano disciplinate in un apposito testo integrato, approvato dall’Autorità in esito al presente procedimento. Tale provvedimento troverebbe applicazione nei confronti dei soggetti che svolgono l’attività di misura e sarebbe complementare rispetto alla vigente RTTG (che disciplina le condizioni economiche per l’accesso al servizio di trasporto) e alla RQTG (che disciplina gli obblighi delle imprese di trasporto relativamente al servizio di trasporto). In tale senso, nel nuovo testo sarebbero altresì integrate le disposizioni relative agli obblighi di qualità per il servizio di misura del trasporto attualmente disciplinate nella RQTG.
- 8.7 La disciplina attuativa sarà definita nell’ambito dei Codici di rete secondo le procedure in vigore ai sensi della regolazione vigente in materia, che prevedono anche una fase di consultazione dei soggetti interessati. Si ritiene che l’approvazione delle modifiche ai Codici di rete possa avvenire in coerenza con l’entrata in vigore delle disposizioni definite in esito al presente procedimento, indicativamente entro dicembre 2021.

S 5.Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.

PARTE III

REQUISITI IMPIANTISTICI, FUNZIONALI E MANUTENTIVI, E STANDARD DI QUALITÀ

9 Requisiti impiantistici, funzionali e manutentivi degli impianti⁹

Orientamenti iniziali

9.1 Come richiamato in premessa, l’Autorità intende perseguire l’obiettivo di individuare requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi degli impianti di misura sulla rete di trasporto e definire standard di qualità del servizio, al fine di garantire il miglioramento dell’accuratezza e dell’affidabilità delle misure rilevate. La conformità ai requisiti minimi, nonché il rispetto degli standard di qualità, deve essere garantita dai titolari degli impianti di misura, con oneri a proprio carico.

Linee operative di intervento consultate da SRG

9.2 La consultazione di SRG propone una serie di requisiti minimi di tipo impiantistico (funzionale), prestazionale e manutentivo, omogenei su tutto il perimetro della rete di trasporto, che ciascun titolare di un impianto di misura, presso un punto di consegna/riconsegna, dovrebbe essere tenuto a rispettare.

9.3 Tali requisiti minimi, definiti coerentemente con la legislazione¹⁰ (in particolare il Decreto MSE 21 aprile 2017 e la direttiva MID), con le disposizioni della deliberazione dell’Autorità 185/05¹¹ e con la normativa tecnica vigente (in particolare le norme UNI 9571-2¹², UNI 9167-3¹³ e la Raccomandazione OIML R140¹⁴), si articolano in:

- a) requisiti impiantistici (funzionali), che individuano le caratteristiche tecniche degli impianti e degli apparati di misura installati presso i punti di consegna/riconsegna ed interconnessione della rete di trasporto;

⁹ Il presente capitolo è stato sviluppato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

¹⁰ Ai sensi dell’articolo 2 del decreto MSE 18 giugno 2010 “*Il titolare dell’impianto realizza o adegua il sistema di misura secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta installazione dello stesso. Il sistema di misura realizzato in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell’Unione europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell’arte*”.

¹¹ Deliberazione 6 settembre 2005, 185/05 e s.m.i. recante disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

¹² UNI 9571-2:2017 – Infrastrutture del gas. Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas connesse con le reti di trasporto, e in particolare la Parte 2 in materia di sorveglianza dei sistemi di misura.

¹³ UNI 9167-3:2020 *Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto - Parte 3: Sistemi di misura del gas - Progettazione, costruzione e collaudo.*

¹⁴ Raccomandazione OIML R 140: 2007 “*Measuring System for gaseous fuel*”.

- b) requisiti prestazionali, che individuano i livelli di prestazione degli impianti e degli apparati di misura in relazione alle caratteristiche dei punti di consegna/riconsegna e di interconnessione;
 - c) requisiti manutentivi, che definiscono le attività necessarie per un corretto funzionamento ed esercizio degli apparati di misura.
- 9.4 I requisiti minimi sono verificati su base documentale e mediante verifiche a campione, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto di misura e in ogni caso in corso d'opera per la verifica degli adeguamenti (requisiti impiantistici/funzionali e prestazionali) o successivamente (requisiti manutentivi).
- 9.5 I requisiti sono da intendersi come minimi ed è pertanto facoltà del titolare dell'impianto di misura dotarsi di impianti e/o seguire prassi che consentano l'ottenimento di prestazioni superiori. È inoltre facoltà del titolare dell'impianto individuare le soluzioni tecnologiche e progettuali ritenute più adeguate al rispetto dei requisiti previsti. In ogni caso resta inteso l'obbligo per il titolare dell'impianto di conformarsi ad eventuali disposizioni che dovessero essere imposte dalla normativa pertinente anche successivamente alla realizzazione degli impianti di misura.
- 9.6 Le apparecchiature installate presso gli impianti di misura in corrispondenza dei punti di consegna e riconsegna devono rispettare i requisiti tecnologici e funzionali descritti nella normativa tecnica applicabile (ad es. UNI EN 1776 e UNI 9167-3).
- 9.7 Affinché la qualità del dato di misura risulti adeguata, gli apparati installati negli impianti di misura devono garantire - in relazione alle caratteristiche dei punti di consegna/riconsegna in termini di portate e pressioni – i livelli di prestazione minimi in relazione alla misura sia del volume che della qualità del gas stabiliti nella normativa tecnica di riferimento.
- 9.8 I requisiti manutentivi sono volti ad assicurare il corretto funzionamento degli apparati installati negli impianti di misura durante il loro esercizio e a garantire il mantenimento nel tempo del prescritto livello di accuratezza della misura e di affidabilità/sicurezza del sistema conformemente ai requisiti prestazionali individuati.
- 9.9 Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in:
- a) ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di telecontrollo adeguati;
 - b) verifiche funzionali: richiedono interventi sui componenti del sistema di misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso delle verifiche stesse, e la cui natura li rende

assimilabili ad operazioni di manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati;

- c) verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti;
- d) programmazione dati di qualità: qualora il dispositivo di conversione non acquisisca i dati di qualità necessari per il calcolo del fattore di compressibilità da uno strumento installato in loco, dovranno essere imputati periodicamente i dati di analisi di qualità nel dispositivo stesso secondo le frequenze previste nella sezione del Codice di rete relativa alla misura.

9.10 I principali requisiti manutentivi sono quelli previsti dalla normativa tecnica vigente (norma UNI 9571-2). Resta inteso che ciascun titolare di impianto è tenuto al rispetto dei requisiti manutentivi previsti dalla legislazione vigente (decreto MSE 21 aprile 2017, nonché decreti MSE 26 aprile 2010 e 18 giugno 2010) e da quella di prossima emanazione.

Osservazioni dei soggetti interessati

9.11 Alcuni soggetti interessati hanno evidenziato che, qualora successivamente all'adeguamento dell'impianto di misura intervenisse un aggiornamento della normativa pertinente, il titolare dovrebbe essere tenuto a conformare alle nuove disposizioni solamente i nuovi impianti. Un altro soggetto ha osservato come, in caso venissero introdotti requisiti non previsti in sede di realizzazione dell'impianto, sia necessario un adeguato lasso di tempo, di orizzonte pluriennale, per pianificare gli interventi.

9.12 In generale, alcuni soggetti temono che certi requisiti minimi previsti nella consultazione siano eccessivamente onerosi e non effettivamente necessari. Potrebbe ad esempio risultare ridondante nonché eccessivamente oneroso prevedere l'installazione di apparecchiature quali il gascromatografo, a prescindere dalla localizzazione degli impianti di misura che, stante la prevalente ubicazione delle realtà industriali in distretti produttivi territoriali, potrebbe portare ad avere più impianti per la valutazione della qualità del medesimo gas naturale. Inoltre, alcuni hanno osservato che l'obbligo di installare apparati di misura della qualità su tutti gli impianti REMI con portata maggiore di 4.000 Sm³/h, compresi quelli già in esercizio, sia un requisito più stringente di quello attualmente previsto dalle norme tecniche in vigore. Viceversa, un altro soggetto interessato ha suggerito di estendere la misura del Potere Calorifico Superiore (PCS) anche sotto i 4.000 Sm³/h, ai fini del calcolo del contenuto energetico, in modo tale da ottenere una misura maggiormente accurata e minimizzare le perdite.

9.13 Un soggetto non condivide che per i punti di interconnessione l' esercente il servizio di *meter reading* aggiorni da remoto i dati di qualità del gas nel

dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati nell'Area Omogenea di Prelievo (AOP) di appartenenza, ove il dato di misura di qualità determinato in loco risulti non disponibile. Ritiene infatti più consono che il dispositivo di conversione utilizzi i dati di un'analisi precedente e, se questi non fossero disponibili, i dati preimpostati manualmente nella programmazione.

Orientamenti finali dell'Autorità

- 9.14 In termini generali, anche tenuto conto degli esiti della consultazione delle Linee operative da parte di SRG, si ritiene opportuno definire, con riferimento agli impianti di misura sulla rete di trasporto, requisiti di dotazione impiantistica (requisiti impiantistici), requisiti inerenti alle prestazioni metrologiche (requisiti prestazionali) e requisiti inerenti alla manutenzione e la gestione della strumentazione (requisiti manutentivi), sulla base, in particolare, delle normative di seguito riportate:
- a) per i requisiti impiantistici (funzionali) le norme tecniche UNI EN 1776¹⁵, UNI 9167-3 e UNI/TS 11629:2020¹⁶, i decreti MSE 26 aprile 2010 e 18 giugno 2010;
 - b) per requisiti prestazionali la direttiva MID e la norma tecnica UNI EN 1776;
 - c) per i requisiti manutentivi i decreti MSE 21 aprile 2017, 26 aprile 2010 e 18 giugno 2010 e la norma tecnica UNI 9571-2.
- 9.15 Con riferimento ai requisiti prestazionali e ai requisiti manutentivi, si ritiene tuttavia opportuno individuare, accanto ai requisiti “minimi”, anche determinati requisiti “ottimali” che possono portare più agevolmente al rispetto degli standard di qualità individuati.
- 9.16 Inoltre, si reputa che i requisiti minimi di tipo prestazionale debbano essere altresì distinti tra requisiti minimi “in installazione” e requisiti minimi “in servizio”.
- 9.17 Per quanto riguarda le attività di manutenzione ordinaria, si ritiene che:
- a) in aggiunta ad ispezioni, verifiche funzionali e verifiche periodiche, per gli impianti di particolare rilevanza debbano essere previste conferme metrologiche intermedie, ossia attività finalizzate ad assicurare un'adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica (come successivamente dettagliati nella Tabella 11); le misure effettuate con lo strumento in prova e con quello di riserva/controllo devono essere compatibili almeno in un punto di misura significativo; il controllo ha esito positivo quando l'errore della misura risulta all'interno del più grande del massimo errore consentito (*Maximum Permissible Error*, MPE) previsto, coerentemente con i limiti prestazionali sopra indicati;

¹⁵ UNI EN 1776:2016 *Infrastrutture del gas – Sistemi di misurazione del gas – Requisiti funzionali*.

¹⁶ UNI/TS 11629:2020 *Sistemi di Misura del gas - Apparatii di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto*.

- b) la programmazione dei dati di qualità, nei termini di verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità), rivestendo un carattere di tipo operativo-gestionale, si configuri al più come attività di manutenzione (esercizio dell'impianto) e non di tipo impiantistico/funzionale; per contro, la possibilità di interfacciamento del sistema di misura della qualità con il dispositivo di correzione rientra tra i requisiti impiantistici.

9.18 In relazione alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati:

- a) per quanto riguarda la conformità alla direttiva MID esclusivamente per i nuovi impianti, si osserva che la marcatura MID degli organi primari e dei dispositivi di conversione non è obbligatoria per gli impianti che non sono soggetti all'applicazione della normativa di Metrologia Legale (articolo 7 comma 1 del decreto-legge 135/2009); in merito all'utilizzo sugli impianti di vecchia costruzione soggetti all'applicazione della normativa di Metrologia Legale di strumenti non conformi alla direttiva MID perché installati prima dell'entrata in vigore della medesima direttiva, si ritiene che questo possa essere comunque ammesso purché gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente e a condizione che sia dimostrata la rispondenza ai requisiti minimi e prestazionali definiti per l'utilizzo, inclusi gli esiti dei controlli e della manutenzione periodica; in generale, si ritiene comunque che anche tali impianti debbano rispettare gli standard di servizio che saranno definiti in esito al presente procedimento, anche per garantire che il sistema di incentivazione associato agli standard fornisca adeguati segnali economici, commisurati agli errori di misura, che facciano valutare al titolare dell'impianto l'opportunità di una sostituzione o un ammodernamento dell'impianto;
- b) per quanto riguarda l'onerosità e necessità degli strumenti per la misura della qualità si reputa che debbano essere rispettati i requisiti minimi della UNI 9167-3 che ne prevede l'installazione per Qero¹⁷ superiori a 4.000 Sm³/h; ciò consentirebbe la riduzione dell'errore massimo dovuto all'applicazione puntuale ad uno specifico impianto di misura del PCS di un'AOP e al tempo di corruzione¹⁸ e la possibilità di collegamento del dispositivo di analisi della qualità del gas al *flow-computer* e aggiornamento in continuo del fattore di comprimibilità Z, con miglioramento della precisione del calcolo dei volumi; in merito l'installazione di strumenti per la misura della qualità anche negli impianti con Qero inferiore a 4.000 Sm³/h, si ritiene che, pur garantendo una maggiore precisione e qualità del dato di misura, possa risultare in alcuni casi troppo onerosa rispetto agli effettivi benefici conseguenti e che quindi non debba rappresentare un requisito minimo ma, eventualmente, ottimale; infine, per le aree industriali asservite da un unico ingresso di gas naturale, potrebbe essere utilizzato un gascromatografo di area (di classe A) che

¹⁷ Qero: portata massima effettiva (Sm³/h) che l'impianto deve poter erogare e misurare

¹⁸ Sfasamento temporale tra la misurazione della qualità nel punto di misura della AOP e il prelievo del PdR ad essa associato.

consentirebbe la diminuzione della variabilità del PCS dal 2% dell'AOP allo 0,5%, con possibilità almeno per gli impianti di maggiore capacità (es. $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$) di collegamento in continuo con il dispositivo di conversione dei volumi (ove applicabile nel rispetto dei vincoli della Metrologia Legale);

- c) sull'aggiornamento dei dati di qualità con i dati rilevati dall'AOP di appartenenza, si ritiene che il modello delle AOP debba restare operativo per gli impianti di misura con capacità $Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$, per i quali non è obbligatoria ai sensi della UNI 9167-3 l'installazione di uno strumento per la misura della qualità; la possibilità che l'esercente di *meter reading* aggiorni i dati di qualità del gas da remoto, ove non vietato dalla Metrologia Legale, si ritiene che possa essere consentita nell'ottica di un efficientamento della rete.

- 9.19 Per quanto riguarda la proposta relativa all'introduzione di un obbligo di installazione di *Remote Intelligent Unit* (RIU), l'Autorità reputa opportuno che tale opzione non sia vincolante ma rimanga una scelta dei soggetti responsabili dell'attività di *meter reading*, ritenendo a tal proposito sufficiente l'introduzione di obblighi sulla messa a disposizione dei dati, nonché sulla telelettura dei dati nell'ambito dei requisiti impiantistici.
- 9.20 Si ritiene in ogni caso necessario che le misure rilevate da ciascun impianto di misura connesso alla rete di trasporto siano direttamente accessibili dall'impresa maggiore di trasporto, per le finalità di monitoraggio e verifica derivanti dalla responsabilità del bilanciamento commerciale sulla rete di trasporto.
- 9.21 Nelle tabelle seguenti è riportato un prospetto riassuntivo dei principali requisiti impiantistici (Tabella 6), prestazionali (Tabella 7) e manutentivi (Tabella 8, Tabella 9, Tabella 10, Tabella 11) che l'Autorità intende adottare, dando separata evidenza, laddove rilevante, della distinzione tra requisito minimo e requisito ottimale. Le modifiche rilevanti rispetto a quanto proposto da SRG sono riportate in **grassetto**.

Tabella 6: Requisiti impiantistici minimi e ottimali

Componente	Campo di applicazione	Requisito impiantistico	Id.
ORGANO PRIMARIO	Requisiti minimi		
	Tutti	Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).	IM1
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Contatore di riserva/controllo ¹⁹ .	IM2
	Requisiti ottimali		
	Qero > 30.000 Sm ³ /h	Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo²⁰.	IM3
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	Requisiti minimi		
	Tutti	Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.	IM4
	Requisiti ottimali		
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile	IM5
DATA LOGGER	Requisiti minimi		
	Qero > 200 Sm ³ /h	Misura di riserva del volume (<i>data logger</i>) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione	IM6
STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ	Requisiti minimi		
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), <i>in loco</i> e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione).	IM7
	Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero ≤ 4.000 Sm ³ /h) o non funzionante	Possibilità di aggiornamento a cura dell'esercente il servizio di <i>meter reading</i> dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP	IM8
	Requisiti ottimali		
	Qero > 30.000 Sm ³ /h	Gasromatografo (GC) <i>in loco</i> e teleleggibile	IM9

¹⁹ Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm³/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale

²⁰ Cfr. par. 6.1 della UNI 9167-3, in cui si riporta che “*Per sistemi di misura costituiti da due o più linee in parallelo, è possibile utilizzare un sistema automatico di scelta e passaggio tra le linee, in caso di escursioni di portata che rendano necessario lo scambio tra linea/e in esercizio e a disposizione; tale sistema automatico deve essere progettato anche considerando che l'operazione di scambio non deve danneggiare i contatori.*”.

Tabella 7: Requisiti prestazionali minimi ed ottimali

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	$Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1 ²¹ (per $P > 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_{t2}$: MPE = 2% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5%	Doppio	PR1
	$30.000 < Q_{ero} \leq 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 1,5 (per $P \leq 0,5 \text{ bar}$); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 3% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 1,5%		Negli impianti soggetti alla Metrologia legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Uguale alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	$Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 1 ²³ EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 ²⁴ ; inoltre: - di Classe I ²⁵ se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre di Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR2
	$4.000 < Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI/TS 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Uguale alle condizioni di riferimento	
DATA LOGGER	Tutti	Data logger conforme alla norma UNI/TS 11629 e costituito da un dispositivo di conversione di Tipo 1 e di Classe I. MPE del coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR3
STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ	$Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe A ²⁶ , con rilevazione dei dati con dettaglio almeno quarntorario. MPE del PCS: $\pm 0,5\%$	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	PR4

Tabella 8: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali – Ispezioni

Descrizione attività	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
Verifica allineamento organo primario	Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, <i>data logger</i>	Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)	Semestrale	Bimestrale	MI1
Verifica della funzionalità trasduttori	Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura	Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con $e\% \leq 10\%$) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.			
Controllo di allarmi ²⁷	Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica	Assenza di allarmi			
Verifica integrità sigilli esistenti	Componenti del sistema di misura sigillati	Integrità dei sigilli			
Ispezione visiva	Tutti	Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema			
Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria	Annuale	Bimestrale	MI2
Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)	Dispositivo di conversione dei volumi	Secondo il Codice di rete	P \leq 5 bar annuale	Mensile	MI3
			P $>$ 5 bar mensile		

²¹ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima – MPE – per il campo di portata rispettivamente “ $Q_{min} \leq Q < Q_t$ ” e “ $Q_t \leq Q < Q_{max}$ ”): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

²² Q_t è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q_{max} e la portata minima Q_{min} e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

²³ Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente).

²⁴ La norma standardizza i protocolli di comunicazione degli apparati, favorendo apparecchiature standard per la trasmissione del dato.

²⁵ Secondo la norma UNI/TS 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

²⁶ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

²⁷ In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto

Tabella 9: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Verifiche funzionali

Componente	Descrizione attività	Tipologia componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	ID.
GENERALE	Verifica tenuta pneumatica esterna connessioni flangiate/filettate	Tutti	Assenza di perdite visibili	Semestrale	Trimestrale	MVF1
	Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un'ora.	In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato	Annuale	MVF2
ORGANO PRIMARIO DI MISURA	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura	Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)	Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinarsi del numeratore, ecc.	Semestrale	Trimestrale	MVF3
	Verifica del livello del lubrificante	Contatori con rotoidi	Livello entro i limiti indicati dal fabbricante	Semestrale	Trimestrale	MVF4
	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura ²⁸	Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)	Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Annuale	MVF5
STRUMENTAZIONE DI MISURA	Verifica della funzionalità e taratura	Strumento per l'analisi della qualità del gas	Secondo quanto riportato nell'appendice A della norma UNI 9571-2	Biennale	Annuale	MVF6
	Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente	Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura, trasduttori di portata)	Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento dei limiti di attenzione - Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento dei limiti di allarme	In concomitanza alla verifica periodica	Annuale	MVF7

²⁸ Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa il requisito minimo si riferisce anche al controllo disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.

Tabella 10: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Verifiche periodiche

Componente	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO ²⁹	Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP1
	Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	5 anni per tutte le tecnologie	MVP2
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI ³⁰	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP3
	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Annuale	MVP4
STRUMENTAZIONE DI RISERVA E CONTROLLO	Strumentazione di riserva e controllo	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	Le medesime frequenze previste per la strumentazione principale	Uguale requisito minimo	MVP5
STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)	Altra strumentazione del sistema di misura ^{31 b)}	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	1 anno	Uguale requisito minimo	MVP6
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	Gasromatografo o Analizzatore	Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2	2 anni	1 anno	MVP7

²⁹ Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale.

³⁰ Per il periodo transitorio in cui la linea venturimetrica è ancora ammessa, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai *flow computer* venturimetrici e i trasduttori (P, T e ΔP) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

³¹ Per altra strumentazione si intende *data-logger*, manotermografo, *triplex*, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata (“Tradizionale”).

Tabella 11: Requisiti manutentivi minimi ed ottimali - Conferme metrologiche intermedie

Non inclusi nelle Linee di intervento di SRG

Componenti	Descrizione attività	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO	Controllo in linea con strumento di riserva/controllo	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM1
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE	Confronto con <i>data logger</i> di riserva	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del <i>data logger</i> di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM2
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	Auto taratura con miscela di gas certificato come previsto nel punto A.3 della UNI 9571-2	Appendice A della UNI 9571-2	Settimanale	Giornaliera	MCM3

9.22 In relazione ai requisiti manutentivi di cui alla Tabella 8, Tabella 9, Tabella 10 e Tabella 11, si evidenzia che le relative attività richiedono necessariamente un intervento *in loco* sull'impianto.

S 6.Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.

10 Obblighi e standard di qualità del servizio³²

Linee operative di intervento consultate da SRG

10.1 Nelle Linee operative di intervento consultate da SRG, con specifico riferimento all'attività di *metering*, è stato proposto che il titolare dell'impianto sia tenuto a garantire che:

- l'impianto di misura sia stato progettato e realizzato secondo normativa *pro tempore* vigente e a regola d'arte;
- le apparecchiature di nuova installazione siano messe in servizio subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente; di tale attività di verifica deve essere data evidenza nel relativo verbale;
- la misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi/*flow computer*) e la misura di riserva del volume³³ (*data logger*) siano automatizzate e teleleggibili e siano conformi alle norme UNI/TS 11629 e UNI 9167-3;
- la rilevazione dei dati di qualità del gas necessari al calcolo del contenuto energetico e dei volumi avvenga *in loco* e sia teleleggibile in conformità alla norma UNI/TS 11629 per Qero maggiori di 4.000 Sm³/h;

³² Il presente capitolo è stato sviluppato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

³³ La misura di riserva non è obbligatoria per impianti con Qero inferiore o uguale a 200 Sm³/h.

- e) gli apparati siano tempestivamente adeguati, ove l'adeguamento sia imposto dalla normativa sopravvenuta;
 - f) sia effettuata la manutenzione prevista dalla normativa vigente applicabile.
- 10.2 Con specifico riferimento all'attività di *meter reading*, SRG ha proposto che l'esercente il servizio – che nelle Linee operative consultate da SRG è l'impresa maggiore stessa – garantisca che:
- a) gli impianti di *meter reading* funzionali alla trasmissione del dato siano stati progettati e realizzati secondo normativa *pro tempore* vigente e a regola d'arte;
 - b) le apparecchiature funzionali alla raccolta dei dati di nuova installazione siano messe in servizio subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente;
 - c) gli apparati siano tempestivamente adeguati, ove l'adeguamento sia imposto dalla normativa sopravvenuta;
 - d) sia effettuata la manutenzione prevista dalla normativa vigente applicabile.
- 10.3 Oltre agli obblighi di servizio sopra elencati, gli esercenti le attività di *metering* e *meter reading* sarebbero sottoposti a determinati standard di qualità, volti a garantire livelli minimi del servizio; per l'attività di *metering* tali standard includono quelli previsti dalla regolazione della qualità del trasporto.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 10.4 Alcuni soggetti hanno osservato che il livello di qualità del servizio previsto per la disponibilità del dato di volume da organo primario, pari al 90% di giorni/anno, risulti eccessivamente sfidante per misuratori di grosso calibro, per i quali reperire in tempi stretti un contatore sostitutivo può essere particolarmente complicato. Inoltre, è stato evidenziato che il livello di servizio proposto per la disponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione/*flow computer* o *data logger*, pari al 95% giorni/anno, risulti essere molto sfidante rispetto agli attuali SLA (*Service Level Agreement*) specifici, con conseguente rischio concreto di inadempienze, e debba essere sostanzialmente allineato a quello caratteristico dell'organo primario. Inoltre, si propone che entrambi i livelli vengano rivisti al ribasso, valutando l'opportunità che, in prima applicazione, la messa a disposizione della misura del volume possa avvenire su base mensile in modo da consentire ai titolari dell'impianto di misura di valutare nel breve/medio periodo le situazioni maggiormente critiche ed intervenire puntualmente.
- 10.5 Un soggetto interessato, pur condividendo l'orientamento di garantire la massima accuratezza possibile dell'organo primario di misura attraverso il livello qualità del servizio relativo alla *rangeability*, ritiene opportuno si tenga conto delle problematiche riconducibili alla stagionalità, valutando la possibilità di rendere l'indicatore annuale, anziché mensile, anche alla luce dell'incidenza complessiva del fenomeno sui consumi annui.
- 10.6 Un soggetto ritiene opportuno prevedere l'individuazione di opportuni standard di qualità del servizio, oltre che per l'attività di *metering*, anche per le attività di

meter reading, proponendo i seguenti meccanismi di efficientamento e responsabilizzazione:

- a) l'anticipo della data entro cui i trasportatori mettono a disposizione delle imprese di distribuzione i dati di misura dei volumi di gas immessi in cabina, introducendo un meccanismo di incentivi/penali;
- b) una migliore definizione delle modalità con cui l'impresa di distribuzione può trasmettere le richieste di modifica dei verbali di misura, ampliando il novero dei casi in cui è possibile formulare tale richiesta;
- c) in caso di assenza del dato di misura, l'utilizzo di metodologie di ricostruzione e profilazione dei consumi più aderenti alle reali dinamiche di prelievo, individuando con i distributori coinvolti le modalità più idonee per lo svolgimento di tale attività.

10.7 Un soggetto ha inoltre evidenziato l'opportunità che venga prevista, per i punti di immissione del biometano, l'installazione da parte del produttore della strumentazione di misura necessaria a determinare le componenti da monitorare in continuo ai sensi delle norme tecniche sulla qualità UNI EN 16723-1, UNI EN 16723-2 e secondo la specifica tecnica UNI/TS 11537 in materia di specifiche di qualità.

10.8 In materia di messa a disposizione del dato di misura, alcuni soggetti hanno evidenziato la necessità di prevedere che l'impresa di trasporto sia tenuta a fornire informazioni sulle attività svolte al soggetto che usufruirà del servizio di misura, e che i dati di misura restino pienamente disponibili e fruibili anche per i soggetti che sceglieranno di cedere i propri impianti in quanto indispensabili, oltre che per scelte di natura strategica, anche per attività/processi aventi finalità di sicurezza. In particolare, è stata segnalata l'opportunità che vengano previsti e definiti flussi informativi standardizzati tra l'impresa maggiore di trasporto e gli operatori, per facilitare la gestione e la fruizione dei dati.

10.9 Infine, è stata osservata l'opportunità che le imprese di trasporto rendano note ai titolari degli impianti di misura informazioni sull'eventuale futura intenzione di introdurre idrogeno nella rete di trasporto, al fine di consentirgli di sostenere eventuali investimenti per l'adeguamento degli impianti. È stato altresì evidenziato come vi sia la necessità di garantire la possibilità di telelettura da parte del titolare dei dati di volume (giornalieri e mensili) e l'accesso in continuo, attraverso rete di comunicazione e relativi protocolli, all'output del gascromatografo da parte dei sistemi di controllo delle unità di generazione.

Orientamenti finali dell'Autorità

10.10 In termini generali, si ritiene opportuno introdurre standard di qualità del servizio di misura sia relativi all'attività di *metering*, con riferimento alla misura del volume con linea principale, alla misura di riserva del volume³⁴ (*data logger*) e alla rilevazione dei dati di qualità del gas necessari al calcolo del contenuto energetico e dei volumi, differenziati per portata del misuratore, sia con

³⁴ La misura di riserva non è obbligatoria per impianti con Qero inferiore o uguale a 200 Sm³/h.


riferimento all'attività di *meter reading*, rafforzando quelli già vigenti nell'ambito della regolazione della qualità del servizio di trasporto gas (RQTG).

10.11 Con riferimento alle osservazioni pervenute:

- a) sul livello di qualità del servizio relativo alla disponibilità del dato:
 - i. si ritiene che il livello previsto per l'indicatore "*A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario*", proposto pari al 90% (95% per i misuratori di portata maggiore), risulti congruo a garantire che il titolare dell'impianto abbia il tempo necessario a provvedere al ripristino delle corrette funzionalità dell'impianto; indipendentemente dai tempi di verifica dell'elemento primario, la disponibilità di misuratori di riserva e controllo (prevista dalla UNI 9167-3 per impianti con $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$), di opportuna qualità e in validità di utilizzo, unitamente alla gestione ottimale delle scadenze di verifica/taratura, può efficacemente minimizzare i tempi di indisponibilità del dato di volume da organo primario e, quindi, non rappresentare una eccessiva penalizzazione;
 - ii. per quanto riguarda invece l'indicatore "*B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione /flow computer o data logger*", il livello di servizio pari a 95% - in linea con quello proposto da SRG - per i misuratori di portata minore e 98% per gli altri) si ritiene indispensabile a garantire una misura accurata di volume alle condizioni standard; inoltre, la possibilità di utilizzare il *data logger* di riserva non dovrebbe creare criticità particolari;
- b) sull'indicatore "*E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)*", pur comprendendo le osservazioni sulle Linee operative formulate dai soggetti interessati, si ritiene che esso debba essere valutato su base mensile al fine di incentivare il titolare dell'impianto ad effettuare prontamente il cambio linea stagionale, in quanto i valori misurati al di fuori del campo valido dello strumento sono affetti da errori di misura significativi, peraltro difficilmente stimabili a priori; l'indicatore valutato su base mensile (e non annuale) può infatti consentire un maggiore controllo ed efficacia dei cambi linea stagionali nei periodi di transizione dal regime invernale a quello estivo e viceversa; si ritiene inoltre opportuno specificare che il "campo valido di misura" è quello tra la portata minima e la portata massima dell'organo primario; si ricorda inoltre che questo indicatore di qualità del servizio ha un ruolo importante in relazione all'obiettivo di riduzione del GNC, delineato con la deliberazione 522/2019/R/GAS (cfr. successivo paragrafo 10.14);
- c) sull'opportunità di rendere note ai titolari degli impianti di misura informazioni sull'eventuale futura iniezione di idrogeno nella rete di trasporto, si ritiene che, nel processo di transizione energetica, l'eventuale immissione di idrogeno nelle reti debba essere efficacemente pianificata al fine di consentire gli sviluppi della normativa tecnica relativa e i necessari adeguamenti degli impianti.


- 10.12 Sugli standard di qualità del servizio per l'attività di *metering*, si ritiene opportuno:
- a) aggiungere, rispetto al set di indicatori consultati nelle Linee operative da SRG, un indicatore relativo al rispetto della frequenza di aggiornamento dei dati di misura della qualità del gas negli impianti in cui non è prevista l'installazione di un gascromatografo/analizzatore della qualità (“*D. Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)*”), calcolato come numero di giorni di ritardo sull'aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche; tale indicatore avrebbe associato un livello di servizio pari a 15 giorni/anno per impianti con $Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ e 7 giorni/anno per portate superiori;
 - b) aggiungere un indicatore di qualità del servizio relativo ai tempi di ripristino della disponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario dopo un evento di guasto (“*F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*”), calcolato come numero di giorni consecutivi intercorrenti tra il rilievo del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento; tale indicatore avrebbe associato un livello di servizio pari ad un massimo di 30 giorni per impianti con $Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ e 15 giorni per portate superiori;
 - c) diversificare, in funzione della Q_{ero} dell'impianto, gli standard di qualità relativi all'attività di *metering*, introducendo standard più stringenti sugli impianti che, in caso di inadeguatezza delle misure, sono potenzialmente in grado di apportare un maggior danno al sistema;
 - d) non prevedere, rispetto al set di indicatori consultati nelle Linee operative da SRG, l'indicatore di qualità del servizio relativo al “*Rispetto esecuzione manutenzioni*” in quanto lo stesso rappresenta un obbligo di servizio.
- 10.13 In riferimento agli indicatori “*A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario*” e “*B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger*”, l'Autorità intende inoltre valutare la possibilità che i relativi livelli di servizio siano definiti su base mensile, invece che annuale, anche al fine di rafforzare la portata incentivante del meccanismo proposto.
- 10.14 Infine, in relazione alla *rangeability*, si evidenzia come il rispetto dello standard previsto risulti particolarmente rilevante ai fini della corretta rilevazione del dato di misura, e come ad oggi risultino ancora numerose casistiche di impianti che non operano per lunghi periodi all'interno del campo valido di misura dell'organo primario (Figura 1). Peraltro, sebbene in termini percentuali tali casistiche siano, mediamente, analoghe per tutte le tipologie di punto di misura, si osserva come nel caso dei punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione tali casistiche varino notevolmente nel corso dell'anno (Figura 2).

Figura 1: Casistiche indicatore *rangeability* (media casi mensili periodo 2018-2020)



L'indicatore è definito come il numero di ore/mese in cui l'organo primario di misura funziona all'interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore con prelievo del mese in oggetto. I dati sono riportati per i punti di riconsegna delle imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI.

Figura 2: Confronto tra andamento dei casi di mancato rispetto dell'indicatore *rangeability* e andamento del GNC



Per l'indicatore *rangeability* è stata considerata una soglia del 75%. I dati sono riportati per i punti di riconsegna delle imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI. I valori di GNC sono riportati a livello di sistema e determinati con PCS pari a 38,1 MJ/Smc.

10.15 L'andamento nel corso dell'anno del mancato rispetto dell'indicatore di *rangeability* è indicativo di criticità in particolare nei periodi di riduzione dei

consumi di gas naturale. Per quanto riguarda gli impianti relativi ai PDR che servono gli impianti di distribuzione, il numero di quelli che operano al di fuori del corretto campo di misura aumenta sensibilmente nei periodi primaverili (aprile-maggio), mentre per gli altri settori il fenomeno è di fatto limitato ai momenti di riduzione della produzione (es. ferie estive e di fine anno). Si rileva inoltre come tale fenomeno sia stato particolarmente significativo nel mese di marzo 2020 in concomitanza con il *lockdown* nazionale per l'emergenza COVID-19, che ha determinato la riduzione dei volumi riconsegnati (es. per la chiusura di uffici, utenze commerciali e scuole). Inoltre, si può notare una correlazione positiva tra il mancato rispetto dell'indicatore di *rangeability* e l'andamento del valore del GNC nel corso dell'anno, che potrebbe essere indice di un nesso di causalità tra i due fenomeni.

- 10.16 Per quanto concerne l'attività di *meter reading*, si considera opportuno confermare l'indicatore di cui all'articolo 31 della RQTG (*Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura*), disciplinandolo però nel provvedimento che sarà definito in esito al presente procedimento, ritenendo quest'ultima una collocazione più idonea vista anche la complessità dei rapporti tra i vari soggetti destinatari della regolazione sul riassetto della misura. Sempre in considerazione degli interessi e delle responsabilità dei diversi attori del "sistema misura" e alla luce di quanto già in vigore in materia di bilanciamento e *settlement* gas soprarrichiamati, si ritiene opportuno integrare gli indicatori di qualità del servizio per l'attività di *meter reading* inserendo:
- a) il tempo medio di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie; su questo specifico aspetto si ritiene che sia di interesse accogliere quanto proposto in risposta alla consultazione di SRG e riportato al precedente paragrafo 10.6, lettera c), e che tale aspetto vada disciplinato nell'ambito dei Codici di rete pur riguardando, in coerenza con tutte le disposizioni che riguardano l'attività di misura, tutti i soggetti che potranno richiedere la riemissione del verbale di misura;
 - b) un obbligo di messa a disposizione delle misure da parte dell'impresa di trasporto, responsabile del *meter reading*, al cliente finale e all'UdB nel rispetto di quanto previsto dal NC BAL richiamato al precedente paragrafo 3.16;
 - c) un obbligo di messa a disposizione del dato di qualità del gas nelle AOP;
 - d) un obbligo di messa a disposizione delle misure da parte dell'impresa di trasporto minore all'impresa maggiore ai sensi di quanto disciplinato dal TISG.
- 10.17 Coerentemente con quanto evidenziato da SRG, si ritiene che ulteriori aspetti connessi alla messa a disposizione dei dati ai soggetti utilizzatori potranno trovare opportuna declinazione nei Codici di rete, a valle del processo di consultazione aperto a tutti i soggetti interessati. A tal fine si invitano i soggetti a far pervenire le loro proposte in risposta alla presente consultazione.

- 10.18 Per il computo del livello di servizio raggiunto, si ritiene opportuno confermare i criteri di cui all'Articolo 35 della RQTG con riferimento alle cause di mancato rispetto dei livelli specifici.
- 10.19 Nella tabella seguente (Tabella 12) è riportato un prospetto riassuntivo degli indicatori di qualità e dei relativi livelli di servizio che l'Autorità intende adottare. Le modifiche rilevanti rispetto alle Linee di intervento consultate da SRG sono riportate in **grassetto**.

Tabella 12: Standard di qualità del servizio

ATTIVITÀ DI METERING			
INDICATORE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Numero di giorni equivalenti ³⁵ in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il <i>data logger</i> .	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
		95% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / <i>flow computer</i> o <i>data logger</i>	Numero di giorni equivalenti in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione / <i>flow computer</i> o <i>data logger</i> senza l'utilizzo della misura di riserva.	95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
		98% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è previsto GC/AQ)	Numero di giorni equivalenti in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas.	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
		96% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
D. Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)	Numero di giorni di ritardo sull'aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche.	15 giorni / anno	Per Qero ≤ 4.000 Sm ³ /h
		7 giorni / anno	Per Qero > 4.000 Sm ³ /h
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Numero di ore al mese in cui l'organo primario di misura funziona all'interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore con prelievo del mese in oggetto	75% ore / ore mese con prelievo	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
		85% ore / ore mese con prelievo	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Numero di giorni consecutivi intercorrenti tra il rilievo del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento.	Max 30 giorni	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
		Max 15 giorni	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
ATTIVITÀ DI METER READING			
INDICATORE	DESCRIZIONE	LIVELLO DI SERVIZIO	
G. Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura (già in RQTG)	Numero di giorni lavorativi intercorrente tra la data di ricevimento da parte del responsabile del <i>meter reading</i> della richiesta scritta di verifica del verbale di misura e la data di comunicazione della risposta motivata	10 giorni	
H. Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie	Numero di giorni lavorativi entro cui è disponibile il verbale di misura corretto degli errori dalla data di ricevimento della richiesta di verifica. L'indicatore è calcolato nei casi si sia verificato un errore di misura/anomalia	15 giorni	
I. Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB	Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie entro la seconda ora successiva a quella di riferimento per due volte al giorno in coerenza con il NC BAL	96%	
J. Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP	Percentuale di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".	96%	
K. Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore	Percentuale di disponibilità dei dati di misura dall'impresa di trasporto all'impresa maggiore, secondo le disposizioni di quest'ultima ai sensi dell'articolo 29 del TISG	95%	

S 7.Osservazioni in merito agli standard di qualità.

11 Monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità

Orientamenti iniziali

11.1 Secondo l'assetto prospettato nella deliberazione 522/2019/R/GAS, a SRG sarebbero attribuiti i compiti di:

- a) monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità individuati, sia attraverso la verifica della disponibilità e dell'affidabilità dei dati di misura trasmessi dai titolari degli impianti, sia attraverso l'acquisizione di idonea documentazione che accerti il rispetto degli obblighi e degli standard manutentivi con periodicità, contenuti e modalità da definire in un'apposita sezione del Codice di rete;
- b) controllo degli impianti di misura nella titolarità dei clienti finali.

Linee operative di intervento consultate da SRG

11.2 Nelle Linee operative di intervento, SRG ha proposto di basare il monitoraggio su un'attività di accertamento documentale relativamente al rispetto dei requisiti (specialmente per quanto riguarda la conformità normativa), la verifica della disponibilità e affidabilità dei dati di misura e verifiche a campione. Per queste ultime SRG suggerisce che il piano di verifiche sia comunque sottoposto all'Autorità e che l'Autorità possa intervenire sfruttando i propri poteri ispettivi nel caso in cui il titolare dell'impianto non conceda l'accesso agli impianti per l'effettuazione delle verifiche.

11.3 L'accertamento documentale dell'adeguatezza degli impianti è finalizzato prevalentemente a valutare il rispetto degli obblighi di conformità e gli adempimenti in materia di manutenzione. La mancata o incompleta trasmissione da parte del titolare dell'impianto di misura della documentazione richiesta entro i termini previsti costituirebbe il mancato rispetto di un obbligo di servizio, e risulterebbe oggetto di comunicazione all'Autorità. Più nel dettaglio, gli adempimenti proposti nella consultazione di SRG in tal senso sono:

- a) in occasione dell'entrata in esercizio di un nuovo impianto o di modifiche ad un impianto esistente, il titolare dell'impianto di misura è tenuto a trasmettere a SRG, mediante l'applicativo dedicato, apposita autocertificazione circa il rispetto degli obblighi di conformità dell'impianto unitamente alla documentazione di supporto comprovante la veridicità delle informazioni fornite;
- b) con cadenza annuale il titolare dell'impianto di misura è tenuto a trasmettere a SRG, mediante l'applicativo dedicato, un piano di manutenzione riportante le attività previste sull'impianto e le relative date

³⁵ Per giorni equivalenti di indisponibilità della misura si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24.

- di esecuzione per l'anno termico successivo (Piano di Manutenzione), con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno termico (SRG propone entro il 30 giugno di ogni anno);
- c) il titolare dell'impianto è tenuto a confermare a SRG, con un preavviso di 15 giorni, la data di esecuzione delle attività di manutenzione affinché, se ritenuto opportuno, vi possa partecipare in contraddittorio, e confermare entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento manutentivo l'esecuzione dell'attività trasmettendo contestualmente la documentazione attestante le attività svolte.
- 11.4 La verifica della disponibilità e dell'affidabilità dei dati di misura verrebbe effettuata da SRG tramite l'acquisizione dei dati dagli apparati di campo da remoto mediante telelettura, ovvero mediante rilevazione in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura. A tal fine, SRG può avvalersi delle altre imprese di trasporto per la verifica sugli impianti che insistono sulla loro rete. I dati di misura dei volumi e di qualità del gas acquisiti sono analizzati, anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche delle apparecchiature, al fine di verificare il rispetto dei livelli di servizio.
- 11.5 Le verifiche a campione sugli impianti di misura sarebbero finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite nell'ambito dell'accertamento documentale, nonché il corretto funzionamento degli impianti stessi. A tal riguardo SRG propone di sottoporre periodicamente all'Autorità per approvazione un elenco di impianti sui quali operare le verifiche, unitamente al processo adottato per la loro selezione. In particolare, si prevede che le ispezioni debbano riguardare prevalentemente impianti di nuova realizzazione, impianti sottoposti a modifica sostanziale, impianti soggetti a frequenti malfunzionamenti nonché impianti selezionati a campione.
- 11.6 Per quanto riguarda la verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, per la quale viene richiesto l'intervento di un operatore specializzato, si prevede che sia il titolare dell'impianto, su richiesta di SRG, ad eseguire la verifica a propria cura sostenendone i costi in caso venga riscontrato un funzionamento anomalo. In caso contrario, dovrebbe essere possibile richiedere il rimborso di tali costi a SRG, da includere tra i costi riconosciuti per l'attività di monitoraggio. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la verifica per motivi dipendenti dal titolare dell'impianto (es. negato accesso alla cabina), SRG provvederebbe a segnalare l'accaduto all'Autorità affinché la stessa possa esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 11.7 Con riferimento all'attività di monitoraggio assegnata a SRG, un soggetto ritiene che possa essere valutata l'opportunità di assegnare ad un soggetto terzo il compito di monitorare e verificare il rispetto, da parte dei titolari degli impianti di misura, delle disposizioni in materia di qualità del servizio al fine di garantire la terzietà dei soggetti coinvolti.

- 11.8 Due soggetti hanno evidenziato come, con riferimento alla verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, per il quale verrebbe richiesto l'intervento di un operatore specializzato, non sia corretto prevedere che il titolare dell'impianto sostenga i relativi costi nel caso in cui venga riscontrato un funzionamento anomalo. In particolare, si osserva come qualora la taratura risultasse fuori standard nonostante i corretti adempimenti del titolare, la responsabilità non dovrebbe essere attribuita a quest'ultimo, e conseguentemente neppure il costo associato alla verifica.
- 11.9 Un soggetto ha osservato come le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard dovrebbero essere gestite tramite un canale diretto tra impresa di trasporto e cliente finale.

Orientamenti finali dell'Autorità

- 11.10 L'Autorità è orientata a dare seguito alle Linee operative consultate da SRG, prevedendo un'articolazione del monitoraggio degli impianti connessi alla rete di trasporto secondo le seguenti attività:
- a) accertamento documentale della conformità degli impianti ai requisiti minimi/ottimali;
 - b) monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio;
 - c) verifiche a campione sugli impianti di misura.
- 11.11 Rispetto alla proposta consultata da SRG, si precisa quanto segue:
- a) si ritiene che l'attività di accertamento documentale e di monitoraggio della disponibilità e affidabilità dei dati di misura e del rispetto dei livelli di servizio possa essere efficacemente svolta da ciascuna impresa di trasporto con riferimento agli impianti connessi sulla propria rete, anziché solo da SRG; i documenti possono essere acquisiti da ciascuna impresa di trasporto nell'ambito del censimento iniziale di cui al Capitolo 13 e tempestivamente aggiornati dal titolare dell'impianto ogni qualvolta se ne riscontri la necessità per sopravvenute modifiche dell'impianto;
 - b) con riferimento all'attività di accertamento documentale e monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio, si ritiene che tali attività siano svolte ordinariamente dalle imprese di trasporto e quindi non richiedano l'approvazione da parte dell'Autorità di un piano operativo dettagliato;
 - c) con riferimento alle verifiche a campione sugli impianti, si ritiene che non sia necessaria l'approvazione di un piano di verifiche da parte dell'Autorità, ma che la prioritizzazione di tali interventi possa seguire principi generali analoghi a quelli individuati per il Piano di adeguamento (cfr. Capitolo 14); con riferimento alle verifiche effettuate da SRG sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di trasporto (cfr. successivo paragrafo 11.12), si ritiene comunque opportuno che SRG renda disponibile preliminarmente all'Autorità il programma di tali verifiche.
- 11.12 Si ritiene opportuno che sia prevista la possibilità, per SRG, di effettuare verifiche a campione anche sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di

trasporto, finalizzate a verificare la veridicità delle informazioni fornite nell'ambito dell'accertamento documentale, nonché il corretto funzionamento degli impianti stessi. Al fine di consentire che SRG disponga della documentazione relativa agli impianti di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto, ciascuna impresa di trasporto è tenuta a fornire le informazioni relative agli impianti di misura connessi alla propria rete tramite un portale dedicato reso disponibile da SRG; tali informazioni includono i documenti trasmessi dai titolari dell'impianto all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso, e verificati dall'impresa di trasporto medesima.

- 11.13 Sulle manutenzioni, in linea con quanto osservato da SRG, le tempistiche di trasmissione del Piano di manutenzione e delle informazioni sulle attività previste ed eseguite si ritengono adeguate al fine di verificare la corretta pianificazione delle attività annuali di manutenzione degli impianti e la relativa esecuzione. Si evidenzia al riguardo che rientra tra i compiti dell'impresa maggiore di trasporto quello di mettere a disposizione dei titolari degli impianti gli applicativi informatici più idonei al fine di facilitare la trasmissione dei documenti di conformità degli impianti e delle informazioni sulle manutenzioni, nonché la conseguente gestione di tali informazioni.
- 11.14 Con riferimento alla verifica del corretto funzionamento dell'organo primario, per la quale è richiesto l'intervento di un operatore specializzato, si conferma l'opportunità, consultata da SRG, che sia il titolare dell'impianto ad eseguire la verifica, su richiesta di SRG; si ritiene inoltre che i costi di tale verifica siano rimborsati da SRG (e quindi coperti nell'ambito dei costi riconosciuti a SRG per questa specifica attività) in caso di verifica positiva, oppure rimangano in capo al titolare dell'impianto nel caso in cui venga riscontrato un funzionamento anomalo. In ogni caso, i costi dell'intervento finalizzato a ripristinare le corrette condizioni di funzionamento dell'impianto rimangono in capo al titolare dell'impianto e continuano ad essere comunque applicati i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto degli standard di servizio; è infatti specifico dovere del titolare dell'impianto, in qualità di responsabile del *metering*, assicurare con oneri a proprio carico il corretto funzionamento dell'impianto e, in caso di impianti non adeguatamente gestiti e mantenuti, sostenere i corrispettivi economici per l'eventuale mancato rispetto degli standard di servizio.
- 11.15 Con riferimento alle attività di monitoraggio e verifica, si evidenzia come le imprese di trasporto (inclusa SRG), essendo operatori regolati, siano soggette ai poteri di controllo propri dell'Autorità e che, analogamente a quanto avviene per altre attività regolate, sono sottoposte a specifici obblighi informativi nei confronti dell'Autorità medesima; pertanto, non si ritiene opportuno ricorrere ad un soggetto terzo, anche per non aumentare i costi in capo al sistema e la complessità amministrativa.
- 11.16 L'Autorità ritiene opportuno, in linea con quanto emerso dalla consultazione, che le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard siano gestite tramite un canale diretto tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura, e che le relative modalità applicative trovino opportuna declinazione nel Codice di rete.

- 11.17 Infine, si ritiene opportuno che, in seguito a verifiche ispettive sugli impianti di misura dei clienti finali che accertino il mancato rispetto di requisiti prescritti dalla normativa sulla Metrologia Legale, le imprese di trasporto provvedano a segnalare tempestivamente alle Autorità competenti le mancate conformità e le anomalie riscontrate.
- 11.18 In sintesi, dunque:
- a) ciascuna impresa di trasporto effettua il censimento degli impianti di misura connessi alla propria rete di cui al Capitolo 13;
 - b) il titolare dell'impianto di misura fornisce all'impresa di trasporto:
 - i. in occasione dell'entrata in esercizio di un nuovo impianto o di modifiche ad un impianto esistente, le informazioni rilevanti ai fini del censimento dell'impianto;
 - ii. con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ciascun anno, le informazioni relative alle manutenzioni effettuate e il dettaglio delle attività manutentive previste sull'impianto e le relative date di esecuzione per l'anno termico successivo;
 - c) l'impresa di trasporto provvede a rendere disponibili nel *database* impianti di misura le informazioni raccolte nell'ambito del censimento, nonché ad aggiornarle tempestivamente nei casi di cui al precedente punto b);
 - d) con cadenza mensile, le imprese di trasporto rendono disponibili sul *database* impianti di misura i dati relativi al rispetto degli standard di qualità del servizio sui punti di misura connessi alla propria rete, inclusi quelli nella propria titolarità;
 - e) su base annuale, SRG fornisce all'Autorità un rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio, sulla base dei dati raccolti nel *database* impianti di misura, nonché il programma delle verifiche a campione anche sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di trasporto, esplicitandone i relativi criteri di definizione.
- 11.19 Con riferimento al rapporto di cui al precedente paragrafo 11.17, lettera e), si ritiene opportuno che sia inviato all'Autorità da SRG entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2022; in sede di prima applicazione, tale rapporto conterrà gli esiti del censimento impiantistico.

S 8. Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.

12 Sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità³⁶

Orientamenti iniziali

- 12.1 L'assetto prospettato nella deliberazione 522/2019/R/GAS prevede l'introduzione di un segnale di tipo economico in relazione alla corretta gestione degli impianti

³⁶ Il presente capitolo è stato sviluppato con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (DICeM) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

di misura, attraverso l'applicazione di un corrispettivo che rifletta i c.d. costi di mancato adeguamento ai punti di riconsegna (sia verso clienti finali che verso reti di distribuzione) nei quali l'attività di misura non viene erogata nel rispetto degli standard di qualità del servizio.

Linee operative di intervento consultate da SRG

- 12.2 SRG ha prospettato un quadro in cui il mancato rispetto degli standard di qualità determina in primo luogo una notifica da parte dell'impresa maggiore, cui deve far seguito l'adeguamento da parte del titolare. Se dopo un periodo di adeguamento non vi sono interventi risolutivi da parte del titolare, l'impresa maggiore invia una notifica all'Autorità e applica i corrispettivi previsti a copertura dei costi di mancato rispetto degli standard. Se permane l'inadempienza da parte del titolare, l'impresa maggiore può procedere alla duplicazione dell'impianto di misura.
- 12.3 SRG propone che la verifica del rispetto dei livelli di servizio avvenga su base mensile prevedendo l'applicazione del corrispettivo a partire dal momento in cui venga riscontrato il superamento del livello di tolleranza.
- 12.4 Con riferimento al livello di servizio previsto per l'attività di *meter reading* troverebbero applicazione gli indennizzi già espressamente previsti dall'Autorità nella regolazione della qualità per il servizio di trasporto.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 12.5 Un soggetto ha evidenziato che correlare il "costo del mancato adeguamento" al prezzo del volume di gas potrebbe quantificare un corrispettivo non proporzionale al "danno" cagionato. In tale prospettiva viene suggerito di individuare metodi più progressivi e scalari, prevedendo eventualmente una contemporanea segnalazione all'Autorità.
- 12.6 Alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di prevedere, in parallelo ai meccanismi di penalizzazione previsti per il mancato rispetto dei livelli di servizio, premi per i soggetti in grado superare tali livelli minimi.
- 12.7 Un soggetto ha osservato come in caso di cessione della titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, le penali dovrebbero essere corrisposte anche dalla stessa impresa di trasporto qualora i parametri non siano rispettati.
- 12.8 Un soggetto ha evidenziato la necessità di prevedere che, prima dell'applicazione dei corrispettivi di mancato rispetto degli standard, sia previsto un lasso di tempo congruo affinché il titolare dell'impianto possa provvedere al risanamento del guasto/anomalia atteso che in alcuni casi quest'ultimo potrebbe dipendere da fattori che non rientrano nel controllo del titolare dell'impianto. Lo stesso soggetto ha evidenziato la necessità che i corrispettivi economici siano applicati direttamente ai clienti finali e che non siano addebitati al venditore che fornisce tali clienti (anche al fine di evitare che, nei casi di morosità, eventuali oneri per mancato rispetto degli standard non riscossi gravino sui venditori).

- 12.9 È stata infine evidenziata l'opportunità di chiarire le modalità di applicazione del corrispettivo per mancato rispetto del piano di manutenzione, e la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi, in particolare se questa sia prevista a partire dal termine delle operazioni di *revamping* dell'impianto di misura, oppure se verrà applicata a prescindere dall'adeguamento dell'impianto stesso.

Orientamenti finali dell'Autorità

Impostazioni generali

- 12.10 L'Autorità ritiene opportuno confermare le previsioni della deliberazione 522/2019/R/GAS sull'introduzione di un segnale di tipo economico che incentivi una corretta gestione e manutenzione degli impianti di misura. A tal fine, l'Autorità intende introdurre un sistema di corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio commisurato ai c.d. costi di mancato adeguamento degli impianti, associati a specifici livelli di servizio (standard) applicati a tutti i punti di misura in ingresso e uscita dalla rete di trasporto, e non soltanto ai punti di riconsegna (sia verso clienti finali che verso reti di distribuzione) come inizialmente prospettato dall'Autorità.
- 12.11 L'Autorità ritiene inoltre che il sistema di corrispettivi per il mancato rispetto degli standard dell'attività di *metering* debba essere rafforzato distinguendo, nei casi di mancato rispetto degli standard di servizio, tra:
- a) i casi dove sono comunque rispettati i requisiti minimi;
 - b) i casi in cui sono rispettati anche i requisiti ottimali.
- 12.12 In questa fase, infatti, non si ritiene opportuno prevedere una natura strettamente vincolante dei requisiti, che dunque rappresenterebbero un mero *benchmark* di riferimento o, per meglio dire, una indicazione di quali debbano essere le caratteristiche dell'impianto di misura atte a meglio garantire, nella fase di operatività, il rispetto degli standard di qualità del servizio. In sintesi, dunque, pur non essendo l'osservanza dei requisiti minimi/ottimali sufficiente ad assicurare il rispetto degli standard di qualità del servizio, è indubbio che lo agevoli, e rappresenti dunque una maggiore garanzia per il corretto funzionamento del sistema.
- 12.13 Rispetto alla differenziazione dei corrispettivi di mancato rispetto degli standard, si ritiene dunque opportuno prevedere che siano di entità maggiore laddove non siano rispettati i requisiti minimi, e di entità inferiore laddove siano rispettati, oltre ai requisiti minimi, anche quelli ottimali.
- 12.14 Ai fini del dimensionamento dei corrispettivi, in linea con quanto proposto da SRG, si ritiene opportuno considerare, ove significativo (quindi ad eccezione del corrispettivo associato allo standard "F. *Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*"), il prezzo del gas. Tale parametro, infatti, applicato ai quantitativi di gas rappresentativi dell'errore di misura, rappresenta il beneficio implicito per il titolare dell'impianto (e, di conseguenza, del costo per il sistema di trasporto) nell'ipotesi più vantaggiosa per il titolare, ossia nel caso in cui l'errore di misura comporti un indebito vantaggio connesso al costo evitato di

acquisto del gas non misurato. Tale beneficio per il titolare, in qualche misura, può infatti essere rappresentativo del costo necessario ad approvvigionare il GNC sulla rete di trasporto che, stanti le attuali regole di cui alla RTTG, risulta in parte in capo agli utenti della rete e in parte in capo alle imprese di trasporto.

- 12.15 Al fine di riflettere il solo valore dell'errore di misura, il corrispettivo tiene conto, oltre che del prezzo del gas, anche di coefficienti (espressi in %) definiti in modo specifico per ciascun indicatore. In termini generali, tali coefficienti sono espressione dell'errore di stima associabile al mancato rispetto di uno standard di servizio, e sono dunque finalizzati a dimensionare ragionevolmente il valore dell'errore di misura per il titolare dell'impianto nell'ipotesi che tale errore sia a suo beneficio. Dato un determinato quantitativo di gas prelevato, tali coefficienti, applicati al prezzo del gas, di fatto commisurano il corrispettivo al valore del gas prelevato potenzialmente soggetto ad un errore di misura.
- 12.16 L'Autorità ritiene opportuno dimensionare i corrispettivi in funzione del prezzo del gas anche nel caso in cui la titolarità dell'impianto di misura sia terza rispetto al soggetto che preleva e consuma i quantitativi di gas misurati (ad esempio nel caso in cui sia in capo alle imprese di trasporto). Nel caso delle imprese di trasporto, tuttavia, il danno causato al sistema da un errore di misura, sempre nella situazione peggiore per il sistema, è pari al costo del GNC che deve essere approvvigionato; poiché parte di questo costo è già in capo alle imprese di trasporto ai sensi delle disposizioni di cui alla RTTG, si ritiene opportuno che dai corrispettivi sia enucleato il corrispettivo unitario a copertura del GNC applicato a ciascuna impresa di trasporto, pari a 3,3 €/MWh. Con riferimento allo standard "*F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*", invece, si ritiene opportuno definire un corrispettivo sulla base del costo riconosciuto per il servizio di misura.
- 12.17 In relazione alla proporzionalità e ragionevolezza dei corrispettivi, si ritiene opportuno applicare i corrispettivi solo al mancato raggiungimento dei livelli di servizio di cui alla precedente Tabella 12, e per la parte eccedente tali livelli. In particolare, si ritiene opportuna l'applicazione dei corrispettivi solo in caso di non ottemperanza del corrispondente livello di servizio, e limitatamente alla parte in difetto (per la disponibilità) o in eccesso (per la indisponibilità) rispetto al livello stesso.
- 12.18 Con riferimento alla decorrenza di applicazione dei corrispettivi, si ritiene opportuno che:
- a) le imprese di trasporto inizino a monitorare il rispetto degli standard di servizio su tutti gli impianti di misura connessi alla propria rete, inclusi quelli nella propria titolarità, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (decorsi circa 4-6 mesi dalla conclusione del presente procedimento di riassetto dell'attività di misura, prevista per luglio-settembre 2021, al fine di consentire l'adeguamento dei propri sistemi di rilevamento e registrazione degli standard); in caso di mancato rispetto degli standard di qualità, l'impresa di trasporto trasmette al titolare dell'impianto una notifica, anche al fine di consentire al titolare un tempo congruo per l'eventuale adeguamento in previsione dell'applicazione dei corrispettivi;

- b) le imprese di trasporto applichino i corrispettivi per mancato rispetto degli standard di servizio a decorrere dal 1° gennaio 2023, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12.19.

- 12.19 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di servizio, si ritiene che il corrispettivo relativo allo standard "*E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)*", il cui rispetto potrebbe richiedere un significativo adeguamento impiantistico (es. la sostituzione del contatore con uno a maggiore *rangeability* o la realizzazione di una doppia linea), potrebbe iniziare ad essere applicato dal 1° luglio 2023, decorsi ulteriori 6 mesi rispetto all'applicazione degli altri corrispettivi.
- 12.20 Coerentemente con gli standard di qualità del servizio definiti al Capitolo 10 e in particolare con quanto rilevato al precedente paragrafo 10.12, lettera d), l'Autorità è orientata a prevedere che, diversamente dalla proposta di SRG, non venga definito alcun corrispettivo per mancato rispetto del piano di manutenzione in quanto lo stesso rappresenta un obbligo di servizio. Pertanto, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti minimi/ottimali di carattere manutentivo, oltre ad avere come conseguenza l'aumento del rischio di mancato rispetto degli standard di qualità, rileva esclusivamente ai fini del dimensionamento dei relativi corrispettivi.
- 12.21 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi affidabilità delle misure sul perimetro della rete di trasporto, i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard sono applicati in relazione agli impianti di misura su tutti i punti di entrata e uscita della rete, inclusi quelli nella titolarità delle imprese di trasporto.
- 12.22 La previsione di premi per i soggetti in grado di superare tali livelli minimi non si ritiene per ora percorribile in quanto rientra tra i doveri del titolare dell'impianto assicurare misure affidabili, a tutela del sistema.
- 12.23 In relazione alle modalità di applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard, in coerenza con quanto emerso dalle Linee di intervento consultate da SRG, si ritiene opportuno che tali corrispettivi siano applicati, secondo modalità definite nell'ambito del Codice:
- a) dalle imprese di trasporto direttamente ai titolari degli impianti di misura; con riferimento agli impianti sulla rete dell'impresa di trasporto stessa, il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi è versato su un fondo presso CSEA;
 - b) solo al superamento dei livelli di servizio "soglia", escludendo i casi (opportunamente documentati) in cui il mancato rispetto del livello di servizio sia riconducibile a cause non imputabili al titolare dell'impianto, da identificare nell'ambito del Codice.
- 12.24 Si ritiene inoltre che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio verso l'Autorità, sia data opportuna informativa del mancato rispetto degli standard da parte dei titolari degli impianti e dei corrispettivi applicati, in particolare in caso di reiterata inadempienza. Inoltre, l'impresa di trasporto può preventivamente segnalare eventuali necessità di duplicazione degli impianti; l'impresa di trasporto procede alla realizzazione dell'impianto di misura decorsi 90 giorni da detta segnalazione.

Corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering

12.25 Nella seguente Tabella 13 è riportata una sintesi dei corrispettivi da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 qualora, in esito all'attività di monitoraggio, risultino non rispettati i livelli di servizio afferenti all'attività di *metering*, e i relativi requisiti minimi e ottimali da verificare per l'eventuale applicazione del corrispettivo in forma maggiorata o ridotta.

Tabella 13: Corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering

Nota: i corrispettivi sono applicati solo in caso di non ottemperanza del corrispondente livello di servizio, e limitatamente alla parte in difetto (per la disponibilità) o in eccesso (per la indisponibilità) rispetto al livello stesso.

INDICATORE DI QUALITÀ	CORRISPETTIVO	CRITERIO DI DIMENSIONAMENTO	REQUISITI DA VERIFICARE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume (C_{MT_V})	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia stimata, è determinato come segue: $C_{MT_V} [€/MWh] = P_{gas} * K_v$ dove: <ul style="list-style-type: none"> P_{gas} è il prezzo medio giornaliero del gas espresso in €/MWh, riferito all/i giorno/i in cui il volume è stato stimato. Il riferimento del prezzo del gas si ritiene possa essere il prezzo medio di mercato (SAP) come pubblicato dal GME. K_v è il coefficiente percentuale finalizzato a considerare la variazione tra volume stimato e volume effettivo dimensionato in base alla media delle variazioni percentuali tra il prelevato massimo e il prelevato medio registrati mensilmente presso i punti di riconsegna della rete di trasporto; tale valore medio nel periodo 2014-2019 è risultato di circa il 25%. 	<u>Minimi:</u> IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 <u>Ottimali:</u> IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger (C_{MT_FC})	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT_FC} [€/MWh] = P_{gas} * K_{fc}$ dove K_{fc} è il coefficiente percentuale finalizzato a considerare la minore accuratezza nella determinazione dell'energia in mancanza di misure puntuali. Il coefficiente K_{fc} si ritiene possa essere dimensionato considerando che per impianti di misura a pressione regolata è concesso, secondo quanto definito dalla norma UNI 9167-2, che il valore di pressione in ingresso al sistema di misura possa variare di $\pm 5\%$ determinando un errore di almeno pari entità; tale valore potrebbe essere pertanto assunto pari al 5%.	<u>Minimi:</u> IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6 <u>Ottimali:</u> IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas	Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas (C_{MT_Q})	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT_Q} [€/MWh] = P_{gas} * K_q$ dove K_q è la maggiorazione prevista per l'utilizzo del dato dell'AOP anziché del dato misurato in loco, pari a 2% in coerenza con la metodologia di definizione e controllo delle AOP ³⁷ .	<u>Minimi:</u> IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3 <u>Ottimali:</u> IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
D. Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas	Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas (C_{MT_AGG})	Il corrispettivo, da applicarsi all'energia misurata, è determinato come segue: $C_{MT_AGG} [€/MWh] = P_{gas} * K_{agg}$ dove K_{agg} , in analogia a K_q , è la maggiorazione prevista per l'utilizzo del dato non aggiornato dell'AOP, pari a 2% in coerenza con la metodologia di definizione e controllo delle AOP.	<u>Minimi:</u> MI3 <u>Ottimali:</u> MI3
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability (C_{MT_R})	Il corrispettivo è differenziato in caso di valori sopra o sotto il range di funzionamento, come di seguito descritto. Nei casi in cui l'apparato di misura operi oltre il limite superiore del range di funzionamento, il corrispettivo è applicato alla sommatoria dei dati in energia rilevati nelle ore in cui l'organo primario lavora fuori range, e determinato come segue: $C_{MT_R} [€/MWh] = P_{gas} * K_r$ dove K_r è la maggiorazione prevista per tener conto dell'incremento dell'errore di misura nel funzionamento oltre il valore massimo del range, pari per semplicità a 25% ³⁸ , come nel caso del corrispettivo C_{MT_V} . Nei casi in cui l'apparato di misura operi al di sotto del range di funzionamento, il corrispettivo è pari al prezzo medio di mercato (SAP) pubblicato dal GME, e applicato, in tutte le ore in cui l'organo primario lavora fuori range, alla sommatoria delle differenze espresse in energia tra il limite inferiore del range di funzionamento e il volume misurato ³⁹ .	<u>Minimi:</u> Uguali indicatore A <u>Ottimali:</u> Uguali indicatore A
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura (C_{MT_DISP})	Il corrispettivo, da applicarsi ai giorni di indisponibilità del dato di misura e in relazione alla capacità conferita sul punto, è pari a: $C_{MT_DISP} [€/Smc/g] = C_{MT} * K_{disp}$ dove C_{MT} è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, e K_{disp} è un coefficiente percentuale pari al 20%, al fine di riflettere l'incidenza della quota di remunerazione del capitale sul totale dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura sulla rete di trasporto.	<u>Minimi:</u> Uguali indicatore A <u>Ottimali:</u> Uguali indicatore A

- 12.26 Il corrispettivo per indisponibilità del dato di volume (C_{MT_V}), associato all'indicatore "A. *Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario*", è finalizzato a sterilizzare i potenziali impatti negativi in caso di indisponibilità del dato di misura per malfunzionamento dell'organo primario, e dimensionato considerando che il volume effettivamente transitato risulti maggiore di quello stimato secondo le modalità di stima previste dal paragrafo 3.1 dell'Allegato "Misura del gas", al Capitolo 10 del Codice di rete di SRG. Rispetto alla proposta formulata da SRG nelle Linee di intervento, non si ritiene opportuno prevedere la maggiorazione del coefficiente pari al 30% nel caso di superamento di 30 giorni continuativi di indisponibilità, in quanto per tale circostanza è già previsto l'indicatore "F. *Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*" e il relativo corrispettivo.
- 12.27 Il corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o *data logger* (C_{MT_FC}), associato all'indicatore "B. *Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger*", è finalizzato ad intercettare la minore accuratezza del dato di misura qualora si verifichi un malfunzionamento del *flow computer*/dispositivo di conversione e del *data logger* (dati recuperabili in campo ma generalmente con granularità giornaliera e non oraria come dovrebbe essere normalmente previsto).
- 12.28 Il corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas (C_{MT_Q}), associato all'indicatore "C. *Disponibilità del dato di misura della qualità del gas*", è finalizzato a compensare il costo emergente per il sistema generato dall'incertezza derivante da dati non puntuali sul quantitativo energetico e sulla composizione del gas. Nei casi di indisponibilità del dato di misura della qualità del gas presso un impianto, ove previsto, la regolazione vigente prevede l'applicazione del dato rilevato nell'AOP di appartenenza.
- 12.29 Il corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas (C_{MT_AGG}), associato all'indicatore "D. *Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti dove non è presente uno strumento per la misura della qualità, GC/AQ)*", è finalizzato a compensare il costo emergente per il sistema generato dall'incertezza derivante da dati non aggiornati sul quantitativo energetico e sulla composizione del gas negli impianti. Nei casi di mancato aggiornamento del dato di misura della qualità del gas presso un impianto, la misura è affetta da un errore associato alla variabilità della composizione del gas.
- 12.30 Il corrispettivo per mancato rispetto della *rangeability* (C_{MT_R}), associato all'indicatore "E. *Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)*", è finalizzato a compensare gli errori di misura, superiori a quelli indicati dal fornitore in condizioni di funzionamento nominali, che si verificano

³⁷ La metodologia di definizione e controllo delle AOP implica che lo scostamento tra il PCS rilevato dall'impianto di misura della qualità del gas di una AOP e quello del gas riconsegnato ai Punti di Riconsegna ubicati all'interno della medesima AOP non sia superiore al $\pm 2\%$.

³⁸ Si propone un valore forfettario non essendo possibile stimare un errore di misura progressivo al crescere dello scostamento dal valore massimo del *range*.

³⁹ In tale caso di funzionamento, alla maggiore incertezza di misura si potrebbe aggiungere un'impossibilità per lo strumento di rilevare tali quantità.

nei casi in cui i volumi prelevati risultino al di fuori del *range* di funzionamento di targa dell'organo primario; tali errori non sono determinabili a priori.

- 12.31 Il corrispettivo per indisponibilità del dato di misura (C_{MT_DISP}), associato all'indicatore "F. *Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario*" è finalizzato a compensare il costo emergente per il sistema dovuto al bilanciamento effettuato mediante dati stimati e non effettivi.
- 12.32 Ciascun corrispettivo di cui alla Tabella 13 è applicato:
- in misura maggiorata del 30%, qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi indicati per ciascun livello di servizio;
 - in misura ridotta del 30%, qualora siano rispettati, oltre ai requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun livello di servizio.
- 12.33 Qualora in esito all'attività di monitoraggio di cui al precedente Capitolo 11 l'impresa di trasporto verifichi una erronea attestazione, da parte del titolare dell'impianto, dei requisiti minimi o ottimali, i corrispettivi sono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata errata. Inoltre, si ritiene che l'impresa di trasporto debba provvedere a trasmettere una specifica segnalazione all'Autorità.

Indennizzi e penalità per l'attività di meter reading

- 12.34 Nella seguente Tabella 14 è riportata una sintesi degli indennizzi automatici/penalità da applicare qualora, in esito all'attività di monitoraggio, risultino non rispettati i livelli di servizio afferenti all'attività di *meter reading*.

Tabella 14: Indennizzi/ penalità per mancato rispetto standard di qualità servizio di meter reading

INDICATORE DI QUALITÀ	INDENNIZZO PER MANCATO RISPETTO STANDARD DI QUALITÀ	PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO STANDARD DI QUALITÀ
G. Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura	2.500 euro	
H. Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie	2.500 euro	
I. Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB	$I_{base} * n$ con I_{base} pari a 100 euro e n pari al numero di mesi in cui lo standard generale non è stato rispettato	$P_{base} * (0,96 - Liv_{eff}) * 100$ con P_{base} pari a 100 euro
J. Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP		$P_{base} * (0,96 - Liv_{eff}) * 100$ con P_{base} pari a 100 euro
K. Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore		$P_{base} * (0,95 - Liv_{eff}) * 100$ con P_{base} pari a 100 euro

Gli indennizzi sono corrisposti dall'impresa di trasporto al cliente finale/UdB. Le penali sono corrisposte dalle imprese di trasporto e versate a CSEA.

- 12.35 Per quanto concerne gli indicatori *G* e *H*, cui sono associati dei livelli specifici, si ritiene opportuno confermare l'introduzione di indennizzi automatici alla stregua di quanto già stabilito dalla RQTG, ossia un indennizzo automatico base del valore di 2.500 euro da erogare al richiedente. Per i rimanenti indicatori, ossia *I*,

J e *K*, cui sono associati dei livelli generali, si propone di prevedere una penalità in capo alle imprese di trasporto, da versare annualmente a CSEA sul “Conto qualità dei servizi gas”, determinata come: $P_{base} * (Liv_{standard} - Liv_{eff})$, con P_{base} pari a 100 euro ed esplicitata nella tabella precedente. Al computo della penalità concorrono i soli casi di non rispetto della regolazione per eventi che ricadono nella responsabilità dell’impresa di trasporto stessa. Per tutti gli altri casi di non rispetto, debitamente documentati, l’impresa di trasporto considera la prestazione come correttamente resa.

- 12.36 In relazione all’indicatore *I*, relativo alle sole REMI a servizio di clienti finali direttamente allacciati, si potrebbe altresì introdurre un indennizzo automatico, da corrispondere una volta l’anno, a favore del cliente finale e dell’UdB determinato come: $I_{base} * n$, con I_{base} pari a 100 euro e *n* pari al numero di mesi in cui lo standard generale non è stato rispettato. Nella valutazione circa l’importo base è necessario tener conto del fatto che all’indicatore in questione è già associata una penalità secondo quanto sopra illustrato.

S 9. Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità

S 10. Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell’attività di metering e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell’attività di meter reading.

PARTE IV

CENSIMENTO IMPIANTISTICO, PIANO DI ADEGUAMENTO E CESSIONE DEGLI IMPIANTI

13 Censimento impiantistico

Linee operative di intervento consultate da SRG

- 13.1 Al fine di disporre di un quadro informativo quanto più completo ed aggiornato possibile sulla consistenza impiantistica e sullo stato dei sistemi di misura, SRG propone di procedere ad un censimento finalizzato all'integrazione delle informazioni già disponibili. Nell'ambito del censimento, SRG propone altresì di verificare l'eventuale volontà del titolare a cedere l'impianto all'impresa di trasporto e con esso l'esercizio dell'attività di *metering*.
- 13.2 La partecipazione al censimento da parte del titolare dell'impianto sarebbe obbligatoria. Eventuali casi di mancata partecipazione sono oggetto di segnalazione all'Autorità da parte dell'impresa maggiore di trasporto (nell'ambito del ruolo di monitoraggio assegnatole).

Osservazioni dei soggetti interessati

- 13.3 Diversi soggetti hanno osservato come, in fase di censimento, i titolari degli impianti possano esprimere solo un interesse alla cessione dell'impianto di misura, e non una volontà esplicita, la quale può essere manifestata solo una volta che siano noti tutti gli elementi informativi, anche inerenti al quadro regolatorio, utili ad una scelta consapevole.
- 13.4 Una impresa di distribuzione ha segnalato come potrebbero verificarsi delle difficoltà nel recupero delle informazioni richieste e nel manifestare l'interesse alla cessione dell'impianto nel caso in cui porzioni della rete di distribuzione, inclusi gli impianti di misura, siano di proprietà degli enti locali concedenti.

Orientamenti finali dell'Autorità

- 13.5 L'Autorità ritiene necessario disporre di un quadro informativo quanto più completo ed aggiornato possibile sulla consistenza impiantistica e sullo stato dei sistemi di misura attualmente operativi. A tal proposito, coerentemente con le proposte in materia di monitoraggio dei livelli di servizio e applicazione dei corrispettivi economici di cui al presente documento, si ritiene opportuno che il censimento degli impianti di misura sia effettuato da ciascuna impresa di trasporto, con riferimento agli impianti di misura connessi alla propria rete.
- 13.6 Inoltre, al fine di poter comunque disporre di un *database* centralizzato, anche ai fini delle valutazioni dell'Autorità e in considerazione del potere di monitoraggio attribuito a SRG (cfr. Capitolo 6), si ritiene necessario che le informazioni siano raccolte e rese disponibili nell'ambito di un sistema informativo centralizzato gestito dalla medesima SRG, secondo un *format* predisposto da SRG. Tale previsione si ritiene in linea con le disposizioni di cui al decreto MSE 18 giugno

- 2010 che prevedono che l'impresa maggiore di trasporto provveda alla raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli attestati di conformità dei sistemi di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas.
- 13.7 L'Autorità ritiene che il censimento impiantistico non sia lo strumento attraverso cui il titolare dell'impianto possa decidere se cedere o meno l'impianto all'impresa di trasporto. In particolare, si ritiene che, nell'ambito di tale censimento, possa essere meramente prevista la facoltà per il titolare dell'impianto, qualora sia un cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto, di esprimere un interesse rispetto alla cessione dell'impianto di misura nei confronti dell'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso. Tuttavia, in questa prima fase, tale manifestazione di interesse deve avere natura non vincolante, salvo esplicita volontà del cliente finale, e può avere una valenza informativa sia al fine di consentire alle imprese di trasporto di effettuare le proprie valutazioni preliminari in merito al Piano di adeguamento (cfr. successivo Capitolo 14), sia per consentire all'Autorità di procedere ad una stima più accurata dei corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di misura (cfr. successivo Capitolo 16).
- 13.8 Si ritiene che il titolare dell'impianto possa in qualsiasi momento manifestare all'impresa di trasporto la volontà di procedere alla cessione dell'impianto, anche successivamente – e indipendentemente – rispetto al censimento impiantistico e all'entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio.
- 13.9 Si ritiene opportuno che alle imprese di trasporto diverse da SRG sia garantito accesso, per mezzo del sistema informativo centralizzato, ai dati e alle informazioni relative agli impianti connessi alla proprie reti. Ciascuna impresa di trasporto verifica le informazioni contenute nel sistema informativo centralizzato relative agli impianti sulla propria rete nella titolarità di terzi, le confronta con le informazioni disponibili, segnala a SRG eventuali criticità o anomalie, e provvede a verificare con il titolare l'attendibilità dei dati e delle informazioni fornite.
- 13.10 SRG, responsabile della gestione centralizzata delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, provvede a segnalare tempestivamente all'Autorità eventuali casi di mancata partecipazione al censimento. Nei casi di reiterata mancata messa a disposizione delle informazioni da parte del titolare dell'impianto, l'Autorità può fare ricorso ai propri poteri di verifica ispettiva al fine di reperire le informazioni necessarie, eventualmente prevedendo specifiche sanzioni. In ogni caso, in assenza delle informazioni necessarie a definire le caratteristiche impiantistiche, nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità si applicano i corrispettivi maggiorati analogamente all'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti minimi.
- 13.11 In relazione ai potenziali problemi di reperimento delle informazioni nel caso in cui una porzione della rete di distribuzione, inclusi gli impianti di misura, sia di proprietà degli enti locali concedenti, si ritiene necessario che il gestore dell'impianto reperisca le informazioni richieste in sede di censimento necessarie a dimostrare l'adeguatezza degli impianti rispetto ai requisiti definiti in esito al presente procedimento, nonché a dimostrare il rispetto degli standard di qualità.

S 11. Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

14 Piano di adeguamento degli impianti di misura e cessione degli impianti

Orientamenti iniziali

- 14.1 Il quadro delineato con deliberazione 522/2019/R/GAS prevede la facoltà, per i clienti finali titolari dell'impianto di misura, di cedere (a titolo oneroso) l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di *metering* che (di lì in avanti) sarà svolta dall'impresa di trasporto.
- 14.2 Il quadro regolatorio applicabile a decorrere dal 2020, definito con la deliberazione 114/2019/R/GAS, è già coerente con tale facoltà, in quanto prevede una specifica componente tariffaria a copertura dei costi dell'attività di *metering* svolta dal trasportatore da applicare ai punti di riconsegna di clienti finali nei quali l'impianto di misura è nella titolarità dell'impresa di trasporto.

Linee operative di intervento consultate da SRG

Piano di adeguamento

- 14.3 Nelle Linee operative sottoposte a consultazione, SRG evidenzia l'opportunità che ciascun titolare di un impianto di *metering*, incluse le imprese di trasporto, predisponga un Piano di adeguamento, individuando per ogni impianto le modifiche necessarie all'ottemperanza degli standard di qualità del servizio.
- 14.4 Nella proposta di SRG, le tempistiche entro cui procedere all'adeguamento degli impianti verrebbero proposte dalla medesima SRG a valle del censimento documentale, e approvate dall'Autorità in base allo stato degli impianti, alla loro numerosità e alla capacità del mercato di far fronte al numero di richieste pervenute. A tal fine, SRG propone la definizione di scadenze temporali differenziate per tipologia di impianto in funzione dei volumi misurati. Trascorso il periodo previsto per l'adeguamento degli impianti, SRG inizierebbe a monitorare il rispetto degli standard di qualità di servizio e, in caso di loro mancato rispetto, provvederebbe ad applicare i corrispettivi di cui al Capitolo 12.
- 14.5 SRG propone inoltre di procedere, in base alle informazioni raccolte nell'ambito del censimento documentale, alla definizione di un Piano di acquisizione preliminare, indicante tempi e costi per l'acquisizione degli impianti per i quali sia stata espressa la volontà di cessione della titolarità.
- 14.6 SRG propone che il Piano di acquisizione e il Piano di adeguamento possano essere oggetto di revisioni di tempi e costi in funzione delle valutazioni puntuali che saranno effettuate sul campo, nonché di eventuali ulteriori elementi significativi che dovessero emergere.

Cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto

- 14.7 Nelle Linee operative sottoposte a consultazione, SRG propone che la volontà di cessione sia manifestata, da parte dei titolari, nell'ambito del censimento impiantistico di cui al precedente Capitolo 13.
- 14.8 Nella proposta di SRG, la descrizione del processo e delle condizioni tecniche ed economiche che regolano la cessione della titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, nel caso in cui il titolare intenda avvalersi di tale facoltà e non svolgere più l'attività di *metering*, sarebbero definite nel Capitolo "Criteri e modalità di acquisizione" del Codice di misura. In particolare, SRG ritiene che il valore di cessione da parte del titolare dell'impianto debba essere determinato come costo storico rivalutato dell'impianto ridotto delle relative quote di ammortamento (secondo coefficienti di rivalutazione e vite tecnico-economiche convenzionali degli apparati definite dall'Autorità), coerentemente alle prassi di valorizzazione degli *asset* in essere per gli altri servizi regolati.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 14.9 Diversi soggetti hanno chiesto chiarimenti in merito alle tempistiche entro cui si dovrà procedere all'adeguamento degli impianti, evidenziando in particolare come sia opportuno definire tempistiche che non risultino inferiori a quelle necessarie a SRG per adeguare i propri impianti; un soggetto, in particolare, ha proposto un periodo non inferiore ai 5 anni, anche al fine di considerare le tempistiche autorizzative e di approvvigionamento degli impianti.
- 14.10 Alcuni soggetti hanno osservato come l'adeguamento degli impianti più "inadeguati" debba avvenire in via prioritaria, e come sia necessario garantire flessibilità nella definizione delle tempistiche di adeguamento in considerazione delle specificità dei singoli impianti. Un soggetto ha sottolineato la potenziale onerosità del processo di adeguamento degli impianti.
- 14.11 Con riferimento alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto, alcuni soggetti hanno osservato l'opportunità di chiarire se la decisione di avvalersi della facoltà di cessione dell'impianto all'impresa di trasporto sia in futuro rivedibile ossia se sia possibile rientrare nella titolarità dell'impianto.
- 14.12 Diversi rispondenti hanno evidenziato tematiche di coordinamento nei casi di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, ad esempio la necessità di disciplinare le regole di accesso all'impianto evitando interferenze con le attività produttive (preferendo un "diritto di accesso" rispetto ad un "diritto di servitù") e regolare le modalità di intervento che potrebbero comportare interruzioni delle forniture. Infine, due soggetti hanno segnalato la necessità di prevedere opportune disposizioni che, in caso di cessione, regolino le modalità di riconoscimento dei costi dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'impianto.

Orientamenti finali dell'Autorità

Piano di adeguamento

14.13 L’Autorità, anche tenendo conto degli esiti della consultazione delle Linee operative, ritiene che l’adeguamento degli impianti nella titolarità delle imprese di trasporto, inclusi quelli acquisiti dai clienti finali, debba avvenire secondo un principio di gradualità, dando priorità agli impianti più significativi in termini di potenziali errori nella rilevazione del dato di misura. In particolare, non si ritiene necessario che le imprese di trasporto sottopongano all’Autorità, per la relativa approvazione, un Piano di adeguamento/acquisizione, anche considerato che l’operare del nuovo impianto regolatorio è già finalizzato ad offrire implicitamente segnali economici verso l’adeguamento degli impianti ai requisiti minimi/ottimali e il rispetto degli standard di servizio. Di conseguenza:

- a) il Piano di adeguamento è definito da ciascun soggetto regolato (impresa di trasporto, impresa di stoccaggio e impresa di distribuzione) relativamente agli impianti nella propria titolarità e, per le imprese di trasporto, anche relativamente agli impianti per i quali, previa manifestazione di interesse da parte del cliente finale, sia prevista l’acquisizione;
- b) il Piano di adeguamento è definito secondo uno specifico ordine di priorità, anche in funzione dei potenziali errori nella rilevazione del dato di misura (considerando sia la vetustà, sia la rilevanza in termini di volumi misurabili); tale obiettivo è garantito dall’operare stesso del sistema di corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio, più “costoso” in caso di mancato rispetto degli standard al crescere della portata;
- c) gli altri soggetti titolari di impianti di misura, inclusi i clienti finali che decidono di non avvalersi della facoltà di cedere l’impianto, non si ritiene debbano predisporre un Piano di adeguamento, ma garantire il mero rispetto degli standard di qualità del servizio; a tal proposito, si ritiene opportuno prevedere che i corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio si applichino decorso un congruo periodo di monitoraggio preventivo degli standard (previsto pari a 18 mesi per lo standard relativo alla *rangeability*, e 12 mesi per gli altri standard), anche al fine di consentire eventuali adeguamenti ai requisiti minimi/ottimali;
- d) non si ritiene necessaria l’approvazione di un Piano di acquisizione degli impianti di misura da parte dell’Autorità; i clienti finali hanno la facoltà di manifestare l’interesse alla cessione dell’impianto o in sede di censimento o successivamente; l’impresa di trasporto sulla cui rete l’impianto è connesso è tenuta all’acquisizione dell’impianto e, ove ritenuto necessario, al relativo adeguamento.

14.14 Con riferimento all’onerosità del processo di adeguamento degli impianti si ritiene che, come anche evidenziato da SRG, i requisiti cui si richiederebbe di conformarsi sono, nella maggior parte dei casi, già previsti da normative vigenti e quindi dovrebbero essere già rispettati da titolari degli impianti. Inoltre, si ricorda che una delle finalità della presente proposta di riassetto dell’attività di misura è quella di evitare che il mancato adeguamento degli impianti comporti oneri eccessivi per il sistema di trasporto, specialmente con riferimento agli effetti

che una rilevazione non corretta del dato di misura produce sul livello di GNC; a tale proposito, si ritiene che il rispetto dei requisiti previsti possa comportare, per il sistema, benefici (in termini di riduzione dei costi associati ad una misura non corretta) ben superiori rispetto ai costi di adeguamento degli impianti. Si consideri al riguardo che gli errori di misura, oltre a comportare un'errata allocazione dei costi tra gli utenti, negli ultimi 3 anni (2018-2020), hanno comportato mediamente un costo aggiuntivo per il sistema di trasporto pari a circa 50 milioni di euro all'anno in termini di valorizzazione del GNC.

Cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto

- 14.15 L'Autorità intende confermare la possibilità di cessione dell'impianto di misura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso. Si ritiene al riguardo che non sia necessario prevedere una specifica regolazione per la cessione degli impianti di misura nella titolarità di altri soggetti regolati; non si ravvisano, al riguardo, specifici problemi di carattere regolatorio da affrontare in quanto a tali soggetti è richiesta la necessaria diligenza nella gestione del servizio di misura, anche considerando che i costi degli impianti sono già riconosciuti nell'ambito delle tariffe dei servizi specifici.
- 14.16 La volontà di cessione verrebbe innanzitutto espressa, in modo non vincolante, nell'ambito del censimento impiantistico. Resta inteso che i clienti finali titolari degli impianti possono manifestare tale volontà anche in un momento successivo, secondo modalità operative eventualmente definite dall'impresa di trasporto nel proprio Codice.
- 14.17 Rispetto alle osservazioni dei soggetti interessati sulle Linee operative consultate da SRG, si ritiene che:
- a) a meno di specifiche casistiche da valutare caso per caso, non sia opportuno prevedere una facoltà di riacquisto dell'impianto di misura da parte del cliente finale;
 - b) laddove, anche a seguito della cessione, vi fossero costi sostenuti dal precedente titolare dell'impianto, le relative modalità di riconoscimento dovrebbero trovare opportuna definizione nell'ambito degli accordi sottoscritti dalle parti in sede di cessione dell'impianto secondo disposizioni armonizzate definite nel Codice.
- 14.18 L'impresa di trasporto, in caso di richiesta del cliente finale di cessione dell'impianto, dopo aver verificato l'assenza eventuali elementi ostativi - quali ad esempio l'impossibilità di accedere in sicurezza agli impianti di misura o l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'impianto - procede all'acquisizione dell'impianto di misura. Ferma restando la libertà delle parti nel definire il valore di cessione, si ritiene che tale valore debba essere in linea di principio allineato al corrispondente valore riconosciuto tariffariamente, di norma pari al costo storico rivalutato, al netto della quota già degradata (cfr. successivo Capitolo 16).
- 14.19 In relazione al coordinamento nei casi di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, si ritiene che le modalità di accesso più opportune per il

regolare e sicuro svolgimento dell'attività di misura debbano essere disciplinate da opportuni protocolli da includere nel Codice di rete (in esito al processo di consultazione); il soggetto cedente dovrà impegnarsi a rispettare tali modalità di accesso, pena l'impossibilità di poter esercitare la facoltà di cessione.

S 12. Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.

15 Speciali responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto e relativa incentivazione

- 15.1 Nell'ambito delle Linee operative di intervento, SRG ha proposto l'applicazione di uno schema di regolazione *output-based* funzionale ad incentivare una gestione efficiente del GNC e dell'attività di misura. Tale schema dovrebbe definire un sistema di premi/penalità determinati sulla base del rispetto, da parte di SRG, di specifiche *milestone* stabilite nell'ambito del riassetto dell'attività di misura e di interventi per il monitoraggio del GNC.
- 15.2 Ai sensi della deliberazione 569/2020/R/GAS, l'Autorità ha introdotto uno specifico meccanismo di compartecipazione tra imprese di trasporto e sistema del rischio derivante dalle oscillazioni del GNC; inoltre, ha previsto che, in esito al riassetto dell'attività di misura, si possa procedere ad una revisione di tale livello di compartecipazione anche attraverso meccanismi di premi/penalità.
- 15.3 In relazione a tale aspetto, si ritiene che le proposte oggetto della presente consultazione forniscano alle imprese di trasporto in generale, e all'impresa maggiore in particolare, adeguati strumenti per migliorare l'affidabilità del dato di misura sulla propria rete, e per ridurre conseguentemente il valore del GNC. Inoltre, gli orientamenti espressi nel presente documento attribuiscono a SRG una responsabilità speciale nei confronti degli impianti di misura connessi alle reti delle altre imprese di trasporto, potendo effettuare gli opportuni approfondimenti e ispezioni laddove riscontrasse le maggiori criticità. L'Autorità ritiene opportuno, proprio in forza di questa speciale responsabilità in capo a SRG, prevedere:
- a) un livello di ispezioni minimo che ogni anno l'impresa maggiore è tenuta ad effettuare, da definire in relazione agli impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti; sulla base di tale livello l'impresa maggiore di trasporto programma le verifiche ai sensi di quanto previsto nel precedente Capitolo 11;
 - b) la previsione di un premio/una penale in caso di superamento/mancato raggiungimento di tale livello minimo.
- 15.4 Eventuali ulteriori considerazioni rispetto alla revisione dei livelli di compartecipazione al rischio potranno essere elaborate in esito alla conclusione delle attività per il monitoraggio del GNC, il cui piano è stato presentato da SRG

in data 5 febbraio 2021 ed è attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità.

S 13. Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

PARTE V

ASPETTI TARIFFARI

16 Sistema tariffario

Quadro regolatorio vigente

- 16.1 Con deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i seguenti corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di misura:
- a) un corrispettivo CM^T a copertura dei costi relativi alle attività di *meter reading* e dei costi di *metering* sui punti nella diretta responsabilità dell’impresa di trasporto, al netto dei costi relativi all’attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali; tale corrispettivo è applicato alla capacità conferita in tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto;
 - b) un corrispettivo CM^{CF} a copertura dei costi connessi alle attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall’impresa di trasporto; tale corrispettivo è applicato alla capacità conferita nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali, la cui titolarità dell’impianto di misura è in capo all’impresa di trasporto.

Linee operative di intervento consultate da SRG

- 16.2 Le tematiche di natura tariffaria non rientrano tra quelle oggetto di consultazione da parte di SRG nell’ambito delle Linee operative.

Osservazioni dei soggetti interessati

- 16.3 Pur non essendo stati consultati, gli aspetti di natura tariffaria, rilevanti anche al fine di valutare l’eventuale cessione degli impianti da parte dei titolari, sono stati oggetto di attenzione da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione delle Linee operative di SRG. In particolare, è stato osservato come l’attuale struttura del corrispettivo CM^{CF} (unico a livello nazionale) potrebbe determinare per i grandi consumatori un costo annuo pari o superiore al costo di realizzazione di un nuovo impianto di misura, nonché implicare una naturale convenienza alla cessione degli impianti più vetusti o con maggiori necessità di *upgrading* a fronte della socializzazione dei costi con gli altri utilizzatori del servizio. Alcuni soggetti hanno evidenziato l’opportunità di articolare il corrispettivo per classi di utenza, o di definirne *ex-ante* l’entità o quantomeno stabilire un tetto massimo alle variazioni.

Orientamenti finali dell’Autorità

Determinazione dei corrispettivi tariffari

- 16.4 L’Autorità ritiene che l’impianto tariffario di cui alla RTTG, che prevede un corrispettivo CM^T a copertura dei costi relativi alle attività di *meter reading* e dei costi di *metering* sui punti nella diretta responsabilità dell’impresa di trasporto, e

un corrispettivo CM^{CF} a copertura dei costi connessi alle attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall'impresa di trasporto, sia già adeguato rispetto all'assetto regolatorio che si definirà in esito alla conclusione del presente procedimento, anche tenuto conto del mantenimento delle attuali responsabilità dell'attività di *meter reading*. In prospettiva, in un'ottica di maggiore trasparenza, si potrebbe valutare una scomposizione del corrispettivo CM^T nelle sue componenti fondamentali, l'una a copertura dei costi per l'attività di *meter reading*, l'altra a copertura dei costi per l'attività di *metering* sui punti ad eccezione di quelli presso i clienti finali; tale maggiore trasparenza, tuttavia, invece che mediante una revisione della struttura tariffaria potrebbe essere più agevolmente raggiunta mediante l'integrazione delle informazioni già rese in sede di approvazione tariffaria ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 460/2017 (di seguito: Codice TAR).

- 16.5 In relazione ad una possibile differenziazione del corrispettivo CM^{CF} in funzione della dimensione dell'impianto o della categoria di utenza, si ritiene che una differenziazione in funzione della dimensione degli impianti possa essere in grado di garantire una maggiore aderenza dei corrispettivi tariffari ai costi sottostanti, anche tenuto conto delle differenti caratteristiche e dei più stringenti requisiti impiantistici e prestazionali richiesti ai misuratori di maggiori dimensioni. Al riguardo, in coerenza con gli standard di servizio, potrebbe essere opportuno distinguere tra sistemi di misura con una portata maggiore o minore di 30.000 Sm³/h. In ogni caso si evidenzia che eventuali modifiche significative del quadro regolatorio relativo al 5PRT definito con deliberazione 114/2019/R/GAS, incluse le modalità di determinazione del corrispettivo CM^{CF} , dovrebbero essere consultate secondo le modalità previste dal Codice TAR e potrebbero pertanto essere ricomprese nel processo di definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, che si prevede di avviare all'inizio dell'anno 2022.
- 16.6 Rispetto alla preoccupazione manifestata sull'onere tariffario derivante dal corrispettivo CM^{CF} , si evidenzia come la progressiva cessione degli impianti di misura e il conseguente progressivo aumento della capacità di riconsegna cui tale corrispettivo è applicato potrebbe portare ad una graduale riduzione dell'entità di tale corrispettivo rispetto ai valori oggi vigenti.
- 16.7 In ogni caso, anche al fine di agevolare il processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto nell'ottica di una razionalizzazione complessiva del sistema, l'Autorità intende valutare la possibilità di concedere, ai clienti finali che cedono la titolarità dell'impianto, una riduzione del corrispettivo CM^{CF} pari al 50% per un determinato periodo di tempo, al momento ipotizzabile pari a 4 anni.
- 16.8 Si evidenzia infine che, in sede di definizione della struttura tariffaria, l'Autorità valuterà altresì l'eventuale necessità di revisione delle disposizioni in materia di separazione contabile di cui al TIUC, al fine di suddividere l'attività di misura nelle attività di *metering* e *meter reading*.

Criteria di valorizzazione degli impianti di misura ceduti all'impresa di trasporto

- 16.9 Ai fini della determinazione del corrispettivo CM^{CF} , si ritiene che gli *asset* di misura ceduti dai clienti finali all'impresa di trasporto possano trovare riconoscimento tariffario secondo il criterio del costo storico rivalutato, al netto della quota già degradata sulla base dell'ammortamento determinato in applicazione della vita utile regolatoria (e non, ove eventualmente diverso, il costo di cessione).
- 16.10 Nei casi di indisponibilità del valore di costo storico di prima iscrizione a bilancio, l'Autorità intende adottare un criterio di riconoscimento del costo di investimento basato sui costi storici medi di impianti confrontabili, secondo una stima presentata dall'impresa di trasporto e adeguatamente supportata da evidenza empirica.

S 14. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

S 15. Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.